Consiglio Nazionale dei Geologi

9 aprile 2019

Quotidiano del Condominio
A CURA DI ITALIA CASA

L'Aquila, 10 anni dopo. I geologi: "Manca ancora la cultura della prevenzione sismica"

Quotidiano Del Condominio - 9 aprile 2019

[*A cura di: Consiglio nazionale Geologi*] "*A dieci anni dal sisma che sconvolse L'Aquila e i territori limitrofi continuiamo a registrare tante criticità e questioni irrisolte. L'Aquila, ma più recentemente anche Amatrice e Ischia, sembrano non aver insegnato nulla: anche se, nel tempo, alcune cose importanti sono state indubbiamente fatte,* ***di terremoto in Italia si continua a morire*** *e forse rischio sismico e prevenzione avrebbero meritato una maggiore centralità nell'azione dei governi negli anni*". Queste le parole di **Francesco Peduto**, presidente del **Consiglio nazionale Geologi**.

Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha distrutto L'Aquila e tutta la Valle dell'Aterno, mettendo in ginocchio un territorio già tante volte interessato da eventi sismici devastanti. Anche questa volta il sisma ha causato un'inaccettabile perdita: 309 vite umane, con un enorme impatto sociale ed economico e la perdita di un patrimonio storico ed architettonico unico.

"*Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha messo in ginocchio un intero territorio che stenta a riprendersi. E poi c'è da considerare che in alcuni centri storici dell'aquilano la ricostruzione procede ancora con estremo rilento e le macerie sono ancora lì*". Così il Presidente dell'Ordine dei Geologi Abruzzo, **Nicola Tullo**, ricordando il sisma che ha colpito l'Abruzzo dieci anni fa. "*Questa volta, dopo la tragedia dell'Aquila* – spiega Tullo –*, qualcosa è cominciata a cambiare, anche se lentamente e con molta fatica, sono stati avviati* ***i primi passi verso una politica di prevenzione per la riduzione del rischio sismico****. E l'evento, per quanto drammatico, ha costituito un'occasione straordinaria di ricerca scientifica e tecnologica che ha coinvolto tutta la comunità nazionale e internazionale delle Scienze della Terra*".

Le conclusioni al presidente Peduto: "*Ancora oggi in Italia* ***manca una pianificazione, un progetto complessivo fatto di interventi strutturali per mettere in sicurezza il costruito****, definendone le priorità e le azioni sinergiche per disseminare conoscenza e consapevolezza tra i cittadini, che ancora non percepiscono il rischio sismico in tutta la sua serietà, per favorirne* best practices *e perseguire davvero l'auspicata prevenzione civile che continua ad essere solo un auspicio*".

Intanto, il prossimo **venerdì 12 aprile**, presso l'Auditorium dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti, avrà luogo il convegno scientifico, dal titolo "*L'Aquila 2009-2019: dieci anni di esperienze, studi e criticità*", organizzato dall'**Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo**, dall'**Università "G. d'Annunzio" di Chieti/Pescara**, dalla **SIGEA** Società Italiana Geologia Ambientale e dal **Consiglio Nazionale dei Geologi**, con la collaborazione di altre **università ed enti di ricerca**. Il convegno sarà un'occasione per fare il punto sulle attività geologiche svolte dopo questo evento sismico e per illustrare le esperienze, gli studi eseguiti e le criticità riscontrate fino ad oggi.

edizione della Basilicata, del Cilento e del Vallo di Diano
ROMA
Quotidiano
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI
Data 09-04-2019
Pagina 10
Foglio 1 / 2

PATRIMONIO Generata dalla natura circa 20 milioni di anni fa, per le sue caratteristiche è tra le più mportanti risorse naturali per l'edilizia in Italia

Sua maestà la pietra di Gorgoglione

GORGOGLIONE. Nell'ambito delle iniziative "Matera 2019" finalizzate alla valorizzazione del territorio lucano, nei giorni scorsi è stato realizzato dalla troupe di Rai 1 un servizio, trasmesso sulle reti nazionali riguardante la "pietra di Gorgoglione", dalla sua origine geologica al suo utilizzo come pietra ornamentale. La Regione Basilicata – afferma Gerardo Colangelo, presidente dell'Ordine dei Geologi di Basilicata - per la sua storia geologica, tettonica e per la sue caratteristiche geomorfologiche e ambientali rappresenta un vero e proprio laboratorio naturale dove è possibile associare all'interesse prettamente scientifico anche quello legato all'uso sostenibile del territorio. Ringrazio il sindaco di Gorgoglione Giuseppe Filippo per l'invito e per la sensibilità dimostrata per l'occasione".

Da un punto di vista geomorfologico la Basilicata è una regione prevalentemente montuosa e collinare. Solo il 10% circa della superficie è occupata da pianure, concentrate in gran parte nella piana costiera del Metapontino. Il 34 % circa del territorio regionale si trova al di sopra dei 700 m di altitudine, e solo il 26 % è al di sotto dei 300 m di quota. I rilievi dell'Appennino sono distribuiti in dorsali con allineamento Nw-Se e con quote via via decrescenti procedendo da ovest verso est. La grande varietà litologica dei terreni presenti in Basilicata spiega la presenza di un così caratteristico paesaggio, formato da vette aguzze e aspre, tipiche dei carbonati e di alcune formazioni flyschioidi e colline dolci legate ad affioramenti di litologie prevalentemente di natura sabbioso-argillose. Il sottosuolo della Basilicata ospita un'ampia gamma di georisorse che vanno dai giacimenti di idrocarburi in Val d'Agri alle acque minerali del Vulture, dalle aree termali ai materiali da costruzione estratti in cava (calcari, ghiaie, argille per laterizi, pozzolane, pietre ornamentali, ecc.) e lungo gli alvei dei principali fiumi lucani (inerti). La geologia ed in particolare il ruolo del geologo occupano un ruolo fondamentale in questo settore economico della Regione. In particolare il geologo segue "la filiera" dalla fase di ricerca fino alla gestione sostenibile delle georisorse, passando per l'esplorazione, lo sviluppo di tecniche e metodi per la valutazione e zonizzazione della pericolosità geologica, il monitoraggio, lo sviluppo di strategie per la riduzione dell'impatto ambientale. Fondamentale quindi, lo studio dei processi che regolano l'evoluzione del territorio e l'impatto che su di esso hanno eventi naturali e attività antropiche.

La presenza di litologie dalle ottime caratteristiche tecniche, associate alla giacitura stratigrafica degli affioramenti ha fatto della Regione Basilicata uno dei fornitori principali su scala nazionale dei materiali da costruzione dove la coltivazione di cave di estrazione rappresenta una delle più antiche attività artigianali e imprenditoriali della regione. Ed è proprio in questo contesto che si è discusso e approfondito con la troupe di Rai1 ogni aspetto legato alla "Pietra di Gorgoglione", una arenaria feldspatica che costituisce il cuore delle montagne dell'Appennino Lucano. La pietra di Gorgoglione per le sue caratteristiche tecniche ed estetiche risulta essere una delle più importanti pietre naturali da pavimentazione e da rivestimenti in Italia. Generata dalla natura circa 20 milioni di anni fa questa roccia forma la succesione che in letteratura è denominata Flisch di Gorgoglione.

Da un punto di vista geologico il flysch è un complesso sedimentario composto da roccia sedimentaria clastica depostasi in ambiente marino tramite meccanismi deposizionali di tipo gravitativo: principalmente frane sottomarine e correnti di torbida.

La presenza di litologie dalle ottime caratteristiche tecniche, associate alla giacitura stratigrafica degli affioramenti ha fatto della regione Basilicata uno dei fornitori principali su scala nazionale dei materiali da costruzione. Come riportato durante un servizio relizzato da Rai 1

024697

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

edizione della Basilicata, del Cilento e del Vallo di Diano
ROMA

Quotidiano

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Data 09-04-2019
Pagina 10
Foglio 2 / 2

Sua maestà la pietra di Gorgoglione

024697

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

edizione della Basilicata, del Cilento e del Vallo di Diano
ROMA
Quotidiano
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI
Data 09-04-2019
Pagina 10
Foglio 1

E IN QUEST'AREA CHE SI SVILUPPARONO GLI SCONTRI DURANTE IL BRIGANTAGGIO

Un geosito teatro della storia non solo geologica

GORGOGLIONE. Parte dell'approfondimento e delle riprese trasmesse dal programma "Unomattina" ha riguardato la "Grotta dei Briganti" a valle dell'abitato di Gorgoglione. La grotta – afferma il presidente dell'Ordine dei Geologi di Basilicata Colangelo - è una cavità di interstrato, sviluppatasi lungo il contatto tra le arenarie e le sottostanti argille. La parte più interna della grotta presenta tracce di stillicidio e concrezionamento, costituito da piccole stalattiti di qualche centimetro di lunghezza e da croste calcitiche in prossimità delle pareti rocciose. Il nome della cavità trae la sua origine nel presumibile utilizzo della stessa come dimora di briganti che, data la sua ubicazione in prossimità del limite provinciale tra Matera e Potenza, rendeva la stessa particolarmente strategica dal punto di vista logistico. Questo territorio è precisamente il Torrente Sauro, è stato tra l'altro teatro di uno dei principali scontri tra le bande del brigante Crocco e le truppe del Regno d'Italia. Secondo una tradizione popolare, la grotta sarebbe collegata ai sotterranei del castello che sovrastava l'abitato mediante un cunicolo. Siamo una delle regioni italiane con la più alta densità di geositi censiti e cartografati – continua Colangelo. Un Geosito è una località, area o territorio in cui è possibile definire un interesse geologico-geomorfologico e/o paesaggistico per la conservazione. I Geositi forniscono un potente strumento di comprensione della storia geologica di una regione, stato o continente, descrivendo una pagina unica (e in alcuni casi irripetibile) della storia della terra, rivestendo inoltre una notevole importanza dal punto di vista del richiamo culturale, della didattica, della ricreazione, della biodiversità e dell'economia.

Grazie ad una legge regionale, la n.32 del 2015 è stato istituito il "catasto dei geositi" che prevede, l'aggiornamento annuale dei geositi individuati sul territorio lucano. Tra questi è registrato sul sito dell'ISPRA (Istituto per la Prevenzione e Sicurezza Ambientale) il geosito rappresentativo del Flisch di Gorgoglione (Fiumara di Gorgoglione). L'inserimento del Parco Nazionale del Pollino, ad esempio, nella rete dei Geoparchi Mondiali dell'Unesco (120 in tutto il mondo) rappresenta un ottimo esempio di best practice finalizzato alla valorizzazione geologico-ambientale del territorio.

Sua maestà la pietra di Gorgoglione

024697

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Casse, nuova conferma per il pro rata

Nuova conferma per il pro rata delle casse previdenziali dei professionisti anche se finisce per attribuire trattamenti diversi a una stessa categoria di soggetti, sia pure in epoche diverse: il solo passare del tempo, infatti, autorizza a distinguere nella disciplina delle situazioni giuridiche. E ciò anche grazie alla Consulta, che nella sentenza 104/18 si è pronunciata in tal senso sui meccanismi che disincentivano i pensionamenti anticipati. Insomma: il criterio che distingue la quota di pensione calcolata con il criterio retributivo da quella determinata con il sistema contributivo si applica in modo rigido solo prima del 2007 e in maniera flessibile soltanto in epoca successiva, grazie alla legge di stabilità 2014. È quanto emerge dalla sentenza 9746/19, pubblicata l'8 aprile dalla sezione lavoro della Cassazione.

Futuro e stabilità

Bocciato il ricorso dei due professionisti, ai quali il trattamento risulta liquidato con decorrenza 2010. Non c'è dubbio che alle loro pensioni vada applicata la formulazione dell'articolo 3, comma dodicesimo, della riforma Dini come modificata nel 2006. E ciò perché la legge 147/13 ha una portata realmente interpretativa perché oggettiva risulta l'ambiguità dell'articolo 1, comma 768, della legge 296/06 sui limiti dell'effetto sanante delle precedenti delibere delle casse previdenziali. E non c'è dubbio che gli istituti che pagano le pensioni ai professionisti debbano regolamentare i trattamenti di quiescenza con un occhio al bilancio, assicurando la stabilità alle generazioni future, anche perché sono soggetti a un penetrante controllo pubblico.

Geometrie variabili

Sono dunque legittime le geometrie variabili del pro rata, pre e post 2007, perché non possono ritenersi superati i limiti di proporzionalità dalle modifiche introdotte al sistema pensionistico: è escluso il contrasto con il principio di eguaglianza in quanto spetta comunque alla discrezionalità del legislatore delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme, per quanto rispettando il canone della ragionevolezza. Ai due professionisti in pensione non resta che pagare le spese di giudizio e il contributo unificato aggiuntivo.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

IO ONLINE
La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

ItaliaOggi
Diritto & Fisco
Srl, organi di controllo subito
Le funzioni deve essere esplicate già nell'anno 2019

ItaliaOggi

Data 09-04-2019
Pagina 42
Foglio 1

NELLA SCUOLA I DOCENTI POTREBBERO ANDARE IN PENSIONE CON UN ANTICIPO DI UN ANNO

Riscatto laurea, anche con lo sconto non è conveniente

DI NICOLA MONDELLI

Al personale della scuola docente e Ata in servizio sia a tempo determinato che indeterminato che, ai fini pensionistici, può fare valere contributi versati solo a decorrere dal 1° gennaio 1996, il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019, come convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, consente in via sperimentale, per il triennio 2019/2021 e, indipendentemente dall'età anagrafica, la facoltà di riscattare la laurea, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, valutabili ai fini pensionistici con il sistema contributivo.

I corsi riscattabili sono quelli degli studi universitari di cui all'articolo 3 del dm 22/10/2004, n. 270 (laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca e corsi universitari di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi questi ultimi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale), o quelli rilasciati dagli istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM) quali: il diploma accademico di primo e secondo livello, il diploma di specializzazione e il diploma accademico di formazione alla ricerca, anche se conseguiti precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 26/2019.

In ogni caso l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data della presentazione della domanda (per il 2019 da un minimo 5.241,30 euro anziché 11.500 euro che è l'onere per il riscatto ordinario di cui al dpr 1092/1973 e successive modificazioni, *ndr*).

Il versamento dell'onere di riscatto potrà essere effettuato, in alternativa, in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La realizzazione dell'onere non potrà invece essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta. Fin qui il senso letterale delle disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 6, del decreto legge n. 4/2019. Le disposizioni applicative della predetta norma, ivi comprese le modalità e i termini per consentire al personale di esercitare la facoltà di riscatto dovranno essere emanate – è augurabile in tempi brevi – sia dall'Inps che dal Miur,

Prime istruzioni operative Inps. Con la circolare n. 36/2019 l'Inps aveva già precisato - prima della conversione in legge del decreto legge n. 4/2019 - che se il riscatto del corso di studi chiesto precedentemente all'entrata in vigore del decreto legge 28 gennaio 2019, risulta essere già stato definito con l'integrale pagamento dell'onere dovuto, il dipendente non potrà chiedere la riduzione dell'onere in base ad una modalità alternativa; se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l'accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare – per il periodo del corso di studi residuo – nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo.

Se invece il riscatto non si è ancora perfezionato con l'accettazione dell'onere il dipendente potrà ritirare la domanda e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell'onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

Quante le adesioni da parte dei docenti? Pur in assenza delle disposizioni attuative della norma in esame relative ai tempi e alle modalità per esercitare la facoltà di riscatto agevolato, oltre che all'ammontare certo dell'onere, appare improbabile una massiccia adesione soprattutto da parte dei docenti che possono fare valere i primi contributi previdenziali solo a partire dal 1° gennaio 1996 e che oggi hanno una età anagrafica mediamente intorno a 53 anni.

A normativa vigente, riscattando il massimo consentito (5 anni), gli uomini maturerebbero il requisito per la pensione anticipata (42 anni e dieci mesi) nel 2033, contemporaneamente al compimento dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia; le donne lo maturerebbero nel 2032, un anno prima il compimento dell'età per accedere alla pensione di vecchiaia.

Una anticipazione di un solo anno per accedere alla pensione di vecchia sia o a quella anticipata a fronte di un onere non lieve non sembra una soluzione economicamente consigliabile.

© Riproduzione riservata

AZIENDA SCUOLA

Laurearsi in Romania è inutile

Russetti blocca il mercato dei titoli facili all'estero

Riscatto laurea, anche con lo sconto non è conveniente

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

PANORAMA

FISCO

Restano incerte le eccezioni all'esterometro

Dai forfettari alle operazioni extraterritoriali passive, i punti certi (e non) in vista del 30 aprile.

Balzanelli e **Sirri** — *a pagina 17*

Esterometro in bilico: ecco quando va inviato

ADEMPIMENTI

Per le Entrate conta solo il fatto che la controparte sia stabilita all'estero

In dubbio i forfettari e le operazioni extraterritoriali passive

Pagina a cura di
Matteo Balzanelli
Massimo Sirri

Per la compilazione dell'esterometro conta solo il fatto che la controparte sia stabilita all'estero. Non importa la sua qualifica, né che le cessioni (o gli acquisti) di beni o le prestazioni di servizi rese (o ricevute) siano irrilevanti ai fini Iva in Italia dal punto di vista territoriale. Sono queste le conclusioni della risposta 85 pubblicata dalle Entrate il 27 marzo scorso, che si aggiungono alle indicazioni ritraibili dall'articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015.

È bene allora mettere in fila le (poche) certezze e i (molti) dubbi in vista della scadenza del 30 aprile (e in attesa di sapere se l'adempimento avrà periodicità trimestrale in base alle semplificazioni ipotizzate; si veda Il Sole del 30 marzo).

A livello soggettivo, presentano la comunicazione delle operazioni transfrontaliere i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Secondo la recente risposta e diversamente da quanto ipotizzabile (Assonime circolare 26/2018), il riferimento ai soggetti del comma 3 dell'articolo 1 pare limitato al profilo della residenza/stabilimento dell'operatore senza che rilevi l'obbligo di emissione della fattura elettronica. Se ciò fosse confermato, sarebbe tenuto all'esterometro anche chi beneficia dell'esonero dall'e-fattura (i forfettari, per esempio).

Il rinvio al concetto di stabilimento, inoltre, implica che non deve trasmettere la comunicazione il rappresentante fiscale o l'identificazione diretta del non residente.

Vi dovranno invece provvedere le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, comprendendo (si ritiene) le operazioni realizzate dalla casa madre estera per le quali è necessario servirsi della partita Iva della stabile (cessioni intraUe dall'Italia, in ipotesi). Per le cessioni e prestazioni nei confronti del rappresentante fiscale o dell'identificazione Iva del non residente, si può evitare l'esterometro se si sceglie di emettere fattura elettronica con codice destinatario «0000000» (Faq 30 delle Entrate).

Anche l'e-fattura verso la controparte estera con codice destinatario a sette «X» evita l'esterometro (provvedimento 89757/2018, par. 9.4). La risposta 85, trattando degli acquisti di beni/servizi da soggetti extraUe per cui c'è obbligo di autofattura ex articolo 17, comma 2, Dpr 633/72, precisa invece che «non è richiesta la forma elettronica della fattura» e che, quindi, essi vanno riepilogati nella nuova comunicazione. Da questa precisazione potrebbe però desumersi che, pur non essendo richiesta, se l'autofattura elettronica è emessa volontariamente (e inviata allo Sdi), ci si possa "risparmiare" l'esterometro, come già sollecitato su queste pagine.

L'obbligo riguarda anche le operazioni con controparti estere private. Tuttavia, dovrebbe trattarsi sempre di operazioni documentate con fattura, come avveniva per il "vecchio" spesometro e come si desume dall'allegato A delle specifiche tecniche per l'esterometro (ora nella versione 1.4.1 del 29 marzo).

A prescindere dai modelli Intrastat (che vanno comunque presentati, ricorrendone le condizioni), entrano nell'esterometro anche le operazioni intracomunitarie attive e passive, restando semmai il dubbio per quelle "assimilate".

Ragionando per principi, in effetti, la fattura emessa dall'operatore nazionale nei confronti del proprio rappresentante fiscale in altro Stato Ue (per un trasferimento a se stessi, per esempio), è una fattura nei confronti di un soggetto stabilito in Italia, ancorché identificato Iva in altro Paese membro.

Le operazioni per cui è emessa bolletta doganale sono invece esclu-

Il Sole 24 ORE

se dalla comunicazione. È quanto dispone la norma, senza alcuna distinzione fra import ed export (se non è così, va detto).

Secondo le Entrate, le operazioni extraterritoriali vanno nell'esterometro, ma, anche in questo caso, solo se documentate con fattura. La fattura per una vendita di beni esistenti all'estero va dunque comunicata, anche se si è in presenza di una bolletta doganale emessa da un'altra dogana comunitaria ("sconosciuta", in quanto tale, all'amministrazione finanziaria italiana), come avviene per l'esportazione con partenza dei beni da uno Stato Ue diverso dall'Italia.

Per le operazioni extraterritoriali passive (per esempio, un servizio alberghiero fruito all'estero), il dato normativo – che si riferisce alle operazioni verso/da soggetti non stabiliti – e l'indicazione contenuta nella risposta delle Entrate circa l'irrilevanza del presupposto territoriale, farebbero propendere per il loro inserimento nella comunicazione. E ciò, anche se non è necessaria l'annotazione nella contabilità Iva e anche se il documento ricevuto, in caso di fornitore extraUe, non è neppure una "fattura" in senso tecnico. Se le cose stanno effettivamente così, per semplificare l'adempimento e agevolare l'estrazione dei dati da comunicare, si potrebbero far transitare nei registri Iva tutti gli acquisti, compresi quelli extraterritoriali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE OPERAZIONI COINVOLTE

IL CASO	LA SOLUZIONE
Operazioni extraterritoriali Alfa Srl riceve una fattura da una società francese relativa a un pernottamento. Il documento viene annotato nel registro Iva acquisti con codice "fuori campo", in modo che l'operazione non venga poi computata in dichiarazione annuale.	Dato che la fattura è stata annotata tra gli acquisti, in analogia a quanto a suo tempo chiarito per lo spesometro, l'operazione dovrebbe essere indicata nell'esterometro. Impostazione che pare inoltre in linea con le indicazioni fornite con la risposta 85.
Import ed export Beta Spa ha effettuato diverse esportazioni (dall'Italia agli Usa) e importazioni (all'inverso). È corretto affermare che le fatture emesse sono sempre cartacee e che l'esterometro non va compilato per tali operazioni?	Sì. Tali operazioni non vanno nell'esterometro. Il comma 3-bis dell'articolo 1 del Dlgs 127/2015 esclude, tra le altre, le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.
Servizio da extra Ue Gamma Sas ha ricevuto una consulenza, territorialmente rilevante in Italia, da una società svizzera. L'Iva è stata assolta con emissione di autofattura. Il documento dev'essere emesso in formato elettronico? Si deve compilare l'esterometro?	L'imposta va assolta tramite autofattura. Dato che il prestatore non è residente (né stabilito) in Italia, il documento può essere cartaceo, ma va compilato l'esterometro. Per evitarlo, andrebbe autorizzata in modo esplicito l'autofattura elettronica facoltativa.
Cessioni verso rappresentante fiscale Teta Sas ha venduto un bene a una società greca dotata di rappresentante fiscale in Italia. Il bene è stato consegnato in Italia e il cliente ha chiesto d'indirizzare la fattura nei confronti della propria posizione Iva italiana.	Teta emette fattura cartacea, con addebito dell'imposta, nei confronti del rappresentante fiscale del greco e compila l'esterometro. Per evitarlo, potrebbe emettere fattura elettronica e consegnare il documento cartaceo al cliente.
Vendite a distanza sotto soglia Iota Srl ha venduto un bene a un privato residente in Austria tramite il proprio sito. La consegna è effettuata da un vettore incaricato dal venditore. Quali sono gli adempimenti Iva, visto che è una cessione "sotto soglia" e non è stata fatta l'opzione per la tassazione a destino?	Iota addebita l'Iva italiana e può fruire dell'esonero dalla certificazione dei corrispettivi (non è quindi dovuto l'esterometro). Se il cliente chiede la fattura, questa è cartacea e l'operazione va nella comunicazione. È comunque possibile procedere con l'e-fattura per evitare tale ultimo adempimento.

CORRIERE DELLA SERA

Conti pubblici Solo un riferimento nel Def. Reddito: una domanda su tre da Campania e Sicilia

Flat tax, la frenata di Tria

Banche, sì alla linea del Tesoro: rimborsi automatici ai meno abbienti

I distinguo del ministro dell'Economia Giovanni Tria sulla flat tax. Divergenze con la Lega sulle aliquote. Il Tesoro: solo un riferimento del Def. Banche, rimborsi automatici per i redditi fino a 35 mila euro.

da pagina **2** a pagina **9** e a pagina **37**

Le due linee nel governo sulla flat tax E il Tesoro: no a troppe promesse

Def, attesa oggi l'approvazione. Scontro sul debito di Roma, in parte accollato dallo Stato: la rabbia di Salvini

ROMA Probabilmente ci sarà un riferimento sia agli sgravi alle famiglie sia ai primi passi di una flat tax. Lo promettono Luigi Di Maio e Matteo Salvini, per una volta d'accordo, in vista dell'approvazione oggi pomeriggio del Def, il Documento di economia e finanza che traccia le previsioni economiche del governo. Ma dal Mef arriva una frenata, all'insegna della prudenza finanziaria: anche se il Def è solo un documento programmatico, non lo si può caricare di troppe promesse, vista la delicatissima situazione economica e la congiuntura che attraversa il Paese.

È anche un balletto di parole quello che si svolge intorno al documento che dovrebbe essere approvato oggi. Il vicepremier grillino dice che sarà «garante» della misura cara alla Lega, che la flat tax «entrerà» nel documento, «ma con il coefficiente familiare come avevamo chiesto, affinché della riduzione non ne possa beneficiare chi è già ricco, ma le famiglie che ne hanno realmente bisogno». «Si può fare per gradi a partire dall'anno prossimo, stiamo pensando a una soglia di reddito familiare di 50 mila euro», precisa il vicepremier leghista.

Il Def non contiene misure concrete, ma previsioni, forse anche così si spiega l'assenza di contrasti fra le due anime della maggioranza, cosa diversa sarà scrivere la legge finanziaria, in autunno. Anche Salvini infatti per il momento non scorge alcun problema: «A me interessa la sostanza. L'impegno è ridurre le tasse, entrare nelle case degli italiani», la flat tax «si inizia, è una buona notizia».

Al netto dei due punti fiscali il Def si limiterà a fotografare la situazione economica, a prendere atto della recessione ma correggendola con gli effetti positivi sul Pil, per qualche decimale, del decreto sblocca cantieri e del decreto crescita. Rinnovando la promessa di sterilizzare le clausole di aumento dell'Iva ma senza dire come o con quali strumenti.

In ogni caso, vista la situazione finanziaria dell'Italia, fanno osservare al Mef, sarà impossibile che il ministro dell'Economia Giovanni Tria si sbilanci e che nel Def ci sia qualcosa di più di un vago accenno alla flat tax, viceversa a giugno la Commissione europea potrebbe mettere nel mirino un eccesso di costi insostenibili per il Paese.

Del resto anche il premier Giuseppe Conte mostra prudenza, almeno sui tempi di realizzazione: «Non è solo Salvini che spinge per la flat tax ma tutto il governo, perché è nel contratto, anche io ho preso l'impegno di farla ma io stesso ho chiarito all'epoca che si tratta di un pezzo della riforma fiscale e che per realizzarla nella sua interezza occorre tempo».

È invece scontro sul debito di Roma, dopo l'accollamento da parte dello Stato di una fetta dei debiti capitolini. Salvini dice che «non pagheremo debiti fatti da altri», ma la norma è stata approvata dal governo. Critico il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: «A noi nessuno ha mai regalato nulla».

Marco Galluzzo

Attriti per la nuova Via della seta

Il M5S ha sostenuto l'accordo economico con la Cina chiamato nuova Via della seta, poi firmato il 23 marzo. La Lega è stata meno entusiasta. Secondo Matteo Salvini: «Non mi si venga a dire che in Cina vige il mercato libero». L'accordo riguarda 29 temi per un valore di 2,5 miliardi

Le due visioni sulla famiglia

Sul tema della famiglia la Lega e il M5S hanno avuto l'apice del contrasto in occasione del Congresso mondiale della famiglia di Verona. Matteo Salvini ha aderito parlando anche dal palco mentre Luigi Di Maio è stato molto critico. Giulia Grillo, ministra alla Salute, ha parlato di «estrema destra»

CORRIERE DELLA SERA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I dossier che dividono

Def e tassa piatta Il M5S: «Costa»

La flat tax, ovvero un'imposta «piatta» basata su aliquota fissa, è prevista dal contratto di governo. La Lega ha chiesto che venga inclusa nel Def, ma il M5S frena. Per Luigi Di Maio: «Si deve fare, ma non deve aiutare i ricchi. Serve progressività». Il costo previsto è di 12 miliardi

Autonomia regionale in bilico

Anche l'autonomia regionale è prevista nel contratto di governo. La Lega preme per la sua approvazione, ma il M5S ha mostrato cautela nel timore che si creino troppe differenze tra regione e regione. Tra le materie oggetto del contendere: fisco, sanità, trasporti, infrastrutture, beni culturali e istruzione

2,04

la percentuale del deficit in rapporto al Pil, prevista dal governo per il 2019. Ma le stime sulla crescita del Pil potrebbero essere tagliate dall'1% allo 0,3%

Ministro Giovanni Tria, 70 anni, a capo del ministero dell'Economia che predispone i contenuti del Def (Documento di economia e finanza)

CORRIERE DELLA SERA

Lavori verdi, i corsi nella capitale europea della cultura

L'iniziativa di Conai, comune e università nel campus di Matera per le competenze nel settore del riciclo

Fa bene al Pianeta e anche al lavoro. L'economia circolare, ovvero tutte le attività dedicate al recupero, riciclo e riuso di prodotti, manufatti o rifiuti che altrimenti verrebbero gettati via, e che già oggi impiega in Italia 575 mila persone, ha un incredibile potenziale in fatto di occupazione. Soprattutto per i giovani, che trovano nei «green jobs» occasioni di crescita e di affinamento delle competenze in ambiti che diventeranno sempre più centrali, per l'industria e per la società. Ma anche in questo campo è necessaria una formazione specifica e una conoscenza del sistema, per evitare quello che viene chiamato *skill mismatch*, cioè il disallineamento tra le scelte di studio e la domanda del mercato. Un problema che non ci è estraneo, come mostrano diversi studi, tra i più recenti quello di Anpal e Unioncamere.

Ben venga allora la proposta di Conai, il consorzio nazionale degli imballaggi che riunisce 830 mila imprese di tutta Italia, già in prima fila sul fronte dell'economia circolare e che, come «partner della sostenibilità» delle attività di Matera capitale europea della cultura 2019, ha lanciato insieme al comune lucano e all'università della Basilicata un progetto di alta formazione per lo sviluppo dei «lavori verdi». Si tratta di un ciclo di corsi e seminari gratuiti sulla gestione e la valorizzazione dei rifiuti e per lo sviluppo di competenze nel settore del riciclo, rivolti ai giovani laureati under 35. Si comincia il 6 maggio ma le iscrizioni, a cui si accede dai siti dell'Università e di Conai, chiudono il 19 aprile: i posti disponibili sono 80.

Le lezioni si terranno all'interno del nuovo campus universitario di Matera. Si comincia con «Gestire i rifiuti tra legge e tecnica» (6-10 maggio e 13-17 maggio), segue il mini corso di tre giorni «Gestione dei rifiuti-Regole attuative e nuovi orientamenti di settore» (27-29 maggio). In cattedra saliranno esperti del settore dei rifiuti e del riciclo, tra cui i rappresentanti dei Consorzi per il riciclo degli imballaggi (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

«La diffusione di conoscenza e cultura legata al riciclo degli imballaggi è una delle principali attività di Conai — spiega il presidente Giorgio Quagliuolo —. Ed è anche una leva importante per favorire la promozione e la crescita dell'occupazione nel nostro Paese. Il progetto "Green Jobs" concretizza il nostro impegno verso lo sviluppo di competenze per l'economia circolare e la creazione di una vera e propria società del riciclo». Con la stessa filosofia, il consorzio ha siglato un protocollo di intesa anche con la città di Cortina, in vista dei Mondiali di Sci alpino del 2021.

Francesca Gambarini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bando

● Sui siti www.unibas.it e www.conai.org i laureati del ciclo triennale e magistrale di discipline tecnico-scientifiche potranno accedere gratuitamente al bando per la formazione sui «Green jobs»

Seminario

● Oltre ai corsi, sempre a Matera, il 14 giugno è previsto un seminario aperto al pubblico sulla gestione dei rifiuti. È rivolto, oltre che agli studenti, ad aziende e pubbliche amministrazioni lucane

la Repubblica

Smettetela di litigare

Parla Tria, ministro dell'Economia: "La maggioranza sia responsabile e pensi solo alla crescita La flat tax si farà se tagliamo altre spese. Bloccando gli appalti non si ferma la corruzione"

Francesco Manacorda

La maggioranza ha un grande capitale politico, e quindi una grande responsabilità, che deve mettere al servizio della crescita». Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in un'intervista a *Repubblica*, alla vigilia del Documento di economia e finanza.

pagina 3. **AMATO, CIRIACO LOPAPA** *e* **PETRINI,** *pagine 2 e 4*

Parla il ministro dell'Economia: "Nel Def diremo che nel 2020 le tasse caleranno, ma devono scendere anche le spese"

la Repubblica

Tria

"La maggioranza sia responsabile e pensi alla crescita"

Intervista di **FRANCESCO MANACORDA**

In nessun altro Paese europeo c'è un governo che gode del sostegno dell'elettorato e del Parlamento solido come in Italia. La maggioranza ha un grande capitale politico, e quindi una grande responsabilità, che deve mettere al servizio della crescita». La flemma di Giovanni Tria, professore dell'Università romana di Tor Vergata e ministro dell'Economia, raro esemplare di tecnico in un governo che più ideologico non si può, pare alle volte sconfinare da un verace disincanto capitolino a un'imperturbabilità da santone indiano. Ma anche lui, alla vigilia di un Documento di economia a finanza che farà più scontenti a Roma che a Bruxelles, sente con tutta evidenza il bisogno di dare un altolà a una maggioranza che appare senza pace e si muove, spaccata, solo in vista della campagna elettorale per le Europee.

Una maggioranza, ministro, che appare più che altro impegnata a litigare. Almeno quando non passa il tempo a prendersela con lei...

«Guardi che partecipando all'attività di governo non si vive quello che si legge sui giornali. Nessuno mai, in Consiglio dei ministri, è venuto a dirmi le cose che leggo».

Riassunto delle ultime ore: "Tria vada a fare il fornaio, Tria trovi il coraggio". Poi un rumore di sottofondo che la accompagna da tempo: "Tria se ne deve andare". E i dossier su familiari e collaboratori.

«Intanto il fornaio è un lavoro rispettabile. E poi è chiaro che ci sono pressioni sui politici e loro cercano di rispondere in qualche modo, anche con queste dichiarazioni».

Tutto così bene davvero?

«Le faccio l'esempio di quello che è appena accaduto con i rimborsi ai risparmiatori delle banche. I fatti sono che il Mef ha lavorato, si è raggiunto un accordo molto vantaggioso e positivo con la Commissione europea che consentirà di pagare tutti i truffati e di accelerare le procedure di pagamento, nel rispetto delle regole europee. Questo risultato è stato condiviso dal governo e oggi dalla stragrande maggioranza delle associazioni dei risparmiatori. Nel governo non c'è stato scontro».

E gli attacchi personali?

«Non penso che quelli vengano da ambienti politici».

Le dimissioni. Ci ha mai pensato?

«Mai pensate e mai minacciate, anche perché quando ci si dimette davvero lo si fa senza minacciarlo prima. L'unico motivo per cui potrei pensare alle dimissioni è per andare un po' in vacanza. Ma, scherzi a parte, il mio posto – fino a quando sono utile – è stare al governo».

Salvini ha fatto la voce grossa: vuole la flat tax nel testo del Def. Ci sarà?

«Il Def sarà essenzialmente a legislazione invariata, tranne l'impatto delle misure sulla crescita che stiamo varando. Si specificherà che si sta lavorando perché la legge di Bilancio accolga una continuazione delle riforma fiscale nella direzione del programma di governo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati nello stesso Def che stiamo varando. Evidentemente si tratta di una manovra complessa che dovrà toccare sia il lato delle entrate sia il lato delle spese».

Dunque per fare la flat tax, da 12-15 miliardi, bisognerà tagliare simmetricamente le spese?

«Gli obiettivi di finanza pubblica fissati dal Def sono quelli entro cui si dovrà operare».

Questo è lo scenario nel quale si muove, ma ci faccia capire dove sta andando l'Italia. Tutto il mondo rallenta, noi però siamo in recessione. Perché?

«I Paesi più colpiti in Europa, sono le due principali potenze manifatturiere, ossia Germania e Italia. La Germania parte da livelli di crescita del Pil più alti dei nostri e quindi anche il rallentamento non la porta a livelli di crescita vicini allo zero; ma la differenza tra il nostro Paese e loro si mantiene costante, mentre anche secondo stime di organismi internazionali già nel 2020 il gap di crescita tra l'Italia da una parte e la Germania e l'eurozona dall'altra, si ridurrà. E poi, qualunque cosa si possa pensare della legge di bilancio per il 2019, compreso il reddito di cittadinanza e quota 100, questa non ha ovviamente ancora dato i suoi effetti. Bisognerà aspettare la seconda metà dell'anno per vederne qualcuno, così come per vedere gli effetti delle misure urgenti per la crescita che spero siano approvate questa settimana».

Insomma, non c'è problema?

«Non dico questo. Ma dobbiamo guardare con più fiducia al futuro perché l'Italia rimane solida dal punto di vista economico. Una cosa è la congiuntura e una

la Repubblica

un'altra cosa sono i fondamentali».

La crescita. Ma chi ci pensa, e come, nel governo?

«Alla base della crescita ci deve essere la stabilità finanziaria, quella sociale e quella politica. Su quella finanziaria stiamo lavorando con buoni risultati. L'accordo con la Commissione europea sulla manovra per il 2019 lo ha dimostrato: non abbiamo presentato una legge di bilancio che mette a rischio la stabilità finanziaria».

Ma il nostro debito la mette a rischio.

«Il livello del debito è un peso per l'Italia, ma non un rischio per gli altri Paesi. E il Def che conto di approvare domani (oggi, ndr) punta ad una sua riduzione».

E la stabilità sociale? Anche in Italia le differenze aumentano.

«Per la stabilità sociale ci si è mossi con il reddito di cittadinanza, e anche Quota 100 contribuirà a questo fine. E poi ci sono le misure dirette soprattutto alle imprese: aiutarle significa aiutare anche l'occupazione».

Resta la stabilità politica.

«Sì, e c'è un potenziale di stabilità politica che altri Paesi non hanno e che il governo deve sfruttare in pieno per favorire la crescita».

Ma i programmi di Lega e Cinque Stelle non paiono proprio fatti, contratto a parte, per stare insieme.

«L'importante è che ci sia una sintesi dei programmi e che alla fine il risultato porti alla crescita. Ovvio che ci siano, come si dice in gergo politico, "sensibilità diverse", ma non è detto che queste sensibilità si oppongano alla crescita. Ad esempio la necessità di avere crescita più inclusiva è un'esigenza che ormai in Europa sentono tutti, a destra come a sinistra».

Lei parla di "sintesi politica" tra le forze di governo. Ma l'unico lubrificante che pare far funzionare la maggioranza è la spesa pubblica: più spese con il reddito, meno entrate con la flat tax...

«No, il lubrificante non può essere la spesa pubblica, se non - in una certa misura - per gli investimenti. E non servono nemmeno risorse finanziarie ingenti, ma si deve invece puntare a riforme, a rivedere norme che non funzionano, per far ripartire l'economia. Il dibattito sul codice degli appalti è un esempio: devono ripartire gli investimenti. Ovviamente si deve contrastare la corruzione, ma non bloccando tutto. Le norme devono guardare prima di tutto alla fisiologia del sistema e poi affrontare eventuali patologie».

Ma se nel Def ci si ferma allo 0,1 o 0,2% di rialzo del Pil l'Italia, più che una crescita inclusiva, rischia di avere un'inclusione senza crescita...

«I tassi di crescita a breve sono quelli noti e determinati dalla congiuntura internazionale. E comunque sono in zona positiva. Ma il rischio è che dappertutto, e non solo in Italia, si stia sottovalutando l'importanza della crescita. Anche in Europa se ne parla da poco; fino a qualche mese fa il focus era solo su come prevenire una nuova crisi finanziaria come quella del 2008. E intanto non ci si accorgeva che il vero pericolo è una crisi economica. Al momento mi fa più paura una crisi economica che si trasmette alla finanza che non il contrario».

In Europa, Germania compresa, qualcosa si muove su questo fronte. L'Italia può contribuire al dibattito o come "sorvegliato speciale" sul fronte dei conti pubblici è bene che resti fuori?

«L'Italia deve contribuire e sta contribuendo a questo mutamento di prospettiva. Anche nell'ultima riunione dell'Eurogruppo che abbiamo fatto a Bucarest si è discusso di questo e ho ricordato che ancora in autunno si chiedevano politiche di austerity perché l'economia pareva andare bene e bisognava mettere fieno in cascina. Ora la Germania pare invece intenzionata a lanciare, tra l'altro, un grande piano di investimenti da 80 miliardi per l'auto elettrica. Anche la parte più forte dell'Italia deve reagire, con innovazione e investimenti. Ma più di tutto è importante che in Europa si cominci a ragionare da europei, pensando a quelli che sono gli effetti di misure prese da un Paese su tutti gli altri. Se si chiede più rigore fiscale a un grande Paese come l'Italia bisogna anche calcolare quali potrebbero essere gli effetti di un rallentamento della sua domanda sull'economia del resto dell'Eurozona».

Un approccio mutualistico interessante, ma non pensa che anche qui l'Italia rischi di rimanere fuori? Nessuno ha interesse a mutualizzare il nostro debito pubblico:

«Ma noi non chiediamo di aumentare il debito. Chiediamo una politica di maggiore crescita europea e questa aiuterebbe tutti a ridurre il debito».

Insomma, per l'Italia questo sarà o non sarà "un anno bellissimo", per citare il presidente del Consiglio?

«Spero soprattutto che sia un anno in cui riprenda la fiducia nel Paese. Il problema non è una crescita allo 0,1 o allo 0,2% per un anno, perché in fondo siamo un Paese ricco e con una forte capacità produttiva. Per metterla a frutto non dobbiamo essere pessimisti, non dobbiamo perdere la fiducia nel futuro».

Non teme alle volte di somigliare un po' troppo al Candido di Voltaire, convinto di vivere nel migliore dei mondi possibili?

«Non le ho detto affatto che tutto va bene. Le dico che dobbiamo lavorare perché vada meglio. E il mio lavoro, come ministro dell'Economia, è fare in modo che la sintesi politica sia non solo compatibile con i numeri del nostro bilancio, ma anche che configuri una politica economica coerente».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

la Repubblica

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria

GIUSEPPE LAMI/ANSA

Il Messaggero

Sfida sulla flat tax, Tria frena

▸Salvini insiste, Di Maio apre ma allarme conti del Tesoro: rischiamo la procedura Ue
Def, crescita ferma e impegno a contenere il debito. Banche, oggi l'ok al salva-truffati

ROMA Flat tax, è sfida tra Lega e M5S, da una parte, è il ministro dell'Economia Giovanni Tria dall'altra. Matteo Salvini insiste, Luigi Di Maio apre all'ipotesi, ma il Tesoro lancia l'allarme conti: rischiamo la procedura d'infrazione della Ue. Def, crescita ferma e impegno a contenere il debito. Sia Lega che M5S vorrebbero che il Mef desse stime di crescita almeno dello 0,6% Banche, oggi l'ok decreto salva-truffati.

Cifoni, Conti, Di Branco e **Orsini** alle pag. 2, 3 e 4

IL PIL TENDENZIALE NON OLTRE LO 0,1% POTREBBE ARRIVARE FINO ALLO 0,3% GRAZIE ALL'EFFETTO DEI DUE NUOVI DECRETI

LE RIDUZIONI DELLE IMPOSTE DOVRANNO ESSERE COMPENSATE DAL TAGLIO DELLE DETRAZIONI

I conti pubblici

Def, crescita ferma il Tesoro in trincea per contenere il debito

▸Nel testo la riforma fiscale per le famiglie ma la Lega vuole un riferimento alla tassa fissa

▸Anche i 5Stelle in pressing sul ministro che non intende appesantire il bilancio

IL DOCUMENTO

ROMA Il percorso di risanamento dei conti si interromperà nel 2019 ma è destinato a riprendere l'anno successivo. Nel Documento di economia e finanza che oggi sarà esaminato dal Consiglio dei ministri il rapporto deficit/Pil che quest'anno risalirà al 2,3-2,4 per cento dovrebbe poi tornare a scendere nel 2020, attestandosi intorno al 2,1 per cento anche grazie alla piccola ripresa dell'economia attesa per quell'anno. Un segnale chiaro che soprattutto il ministro dell'Economia vuole mandare alle istituzioni europee e ai mercati finanziari, insieme ad un'altra indicazione che riguarda già il 2019: nonostante l'incremento statistico in rapporto al Pil, il disavanzo nominale dovrebbe restare sostanzialmente stabile e lo "sforzo" strutturale

Il Messaggero

del nostro Paese (parametro rilevante ai fini europei) potrebbe addirittura migliorare di un decimale. L'impegno sui saldi si accompagna però nel testo ad un percorso del debito ancora in risalita, in parte anche a causa della revisione del perimetro contabile della Pa, che l'Istat ufficializzerà oggi. L'obiettivo è contenere al massimo questa tendenza.

RINVIO ALL'AUTUNNO

Con un'impostazione di questo tipo, di fatto l'esecutivo rinvia al prossimo autunno i veri nodi finanziari: a partire dall'incremento dell'Iva, che il governo vorrebbe impegnarsi a scongiurare, non sapendo però ancora dove trovare i 23 miliardi necessari a non far scattare la clausola di salvaguardia nel 2020. Nel testo troveranno posto anche gli impegni programmatici voluti dai partiti di maggioranza, inclusa la cosiddetta "flat tax per le famiglie". Il riferimento ci sarà ma non vincolante: di fatto il tema potrebbe confluire nella più generale riforma del sistema fiscale per le famiglie (oltre che delle imprese). La scelta esatta delle parole potrebbe essere oggetto di discussione fino all'ultimo momento: ieri sera la Lega insisteva per un rimando più esplicito al meccanismo dell'aliquota unica, mentre Di Maio per il M5S assicurava che ci sarà una formulazione in grado di scongiurare il dubbio di un regalo ai più ricchi.

Tra le fonti di finanziamento per questo riassetto sarà certamente elencato il riordino delle tax expenditures, che del resto è un progetto che compare ormai da anni tra gli impegni presi dal nostro Paese. In autunno, al momento di disegnare eventualmente il nuovo sistema, sarà stabilito in che misura i beneficiari dell'aliquota al 15 per cento dovranno rinunciare alle detrazioni e deduzioni attualmente in vigore. Tra le riforme saranno menzionate anche quelle già attuate con l'ultima legge di Bilancio, reddito di cittadinanza e prepensionamenti con Quota 100 (in chiave di ricambio sul mercato del lavoro) ed altre che stanno per iniziare il loro percorso in parlamento, come ad esempio l'introduzione del salario minimo.

LA PRUDENZA

La prudenza del ministero dell'economia si riflette anche nelle previsioni per la crescita: quest'anno si dovrebbe passare da un valore tendenziale dello 0,1 per cento a un +0,3 (o al massimo 0,4) programmatico grazie alla spinta esercitata dal decreto(ancora in via di definizione) che contiene le misure per lo sviluppo e da quello destinato a sbloccare i cantieri. Un passaggio che comunque sarà sottoposto al vaglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, chiamato in base alle regole europee a validare sia il quadro tendenziale che quello programmatico.

Ancora nella serata di ieri comunque il Documento non era però chiuso. Il prolungarsi della riunione a Palazzo Chigi con le associazioni dei risparmiatori non ha impedito che si svolgesse l'incontro tra ministri e leader della maggioranza e dunque gli ultimi nodi dovranno es-

Il Messaggero

sere sciolti nel primo pomeriggio di oggi, prima del Consiglio dei ministri convocato per le 16,30. La data è obbligata perché la scadenza di legge per la trasmissione del Def in Parlamento è fissata al 10 aprile e proprio mercoledì mattina il ministro Tria deve partire per Washington dove parteciperà alle riunioni del Fondo monetario internazionale. Più rilassati i tempi del calendario europeo: per inviare i documenti a Bruxelles ci sarebbe tempo fino alla fine del mese.

Luca Cifoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il Fatto Quotidiano

L'ANALISI

Il bluff Oggi il governo presenta i numeri del Def, ma i costi della tassa piatta non ci saranno

La flat tax per ora resta solo una promessa

» STEFANO FELTRI

La flat tax per ora è soltanto un annuncio. Ma condiviso dall'intero governo: "Non è solo Matteo Salvini che spinge per la flat tax ma tutto il governo, perché è nel Contratto di governo". Oggi il Consiglio dei ministri approverà il Documento di economia e finanza che fissa il quadro dei numeri per la legge di Bilancio in autunno. Ma, sulla base delle indiscrezioni di ieri, sulla flat tax ci sarà ben poco di concreto. Al massimo un impegno politico formale, ma nessun numero.

Secondo fonti del Tesoro, non ci saranno costi espliciti da coprire. Perché in questo Def pre-elettorale il governo ha l'esigenza di rimanere sul vago su tutti i punti politicamente più sensibili: a cominciare da come disinnescherà gli aumenti automatici dell'Iva (23 miliardi da gennaio) o dove troverà le risorse già indicate a bilancio per le privatizzazioni (18 miliardi) di cui non c'è traccia.

"Stiamo studiando una flat tax fino ai 50 mila euro di reddito familiare", ha detto ieri Salvini. Difficile stimare il costo complessivo. Oggi chi guadagna meno di 8.000 euro all'anno non paga tasse, sopra quella soglia le aliquote Irpef sono cinque, dal 23 al 43 per cento, ma riguardano il reddito del singolo contribuente. La promessa di Salvini – una aliquota agevolata, più che una vera flat tax universale – usa come parametro quello familiare, così da evitare che un beneficio indirizzato a redditi bassi finisca per essere fruito anche da una famiglia in cui uno dei due coniugi ha invece introiti ben più elevati. Costi e benefici dipendono anche da come vengono riviste le detrazioni fiscali che contribuiscono in modo considerevole a determinare l'effettivo carico fiscale sui redditi da lavoro. I dipendenti con redditi fino a 8.000 euro, per esempio, beneficiano di una detrazione da 1.880 euro proprio in quanto dipendenti. Poi c'è il bonus da 80 euro mensili introdotto dal governo Renzi che si applica fino a 26.600 euro di reddito individuale. La sua abolizione permetterebbe di recuperare 10 miliardi all'anno.

Dalla Lega, però, al momento filtrano soltanto idee piuttosto vaghe sulle coperture. Armando Siri, sottosegretario leghista ai Trasporti e primo sostenitore della flat tax, suggerisce di trovare coperture attingendo al patrimonio dello Stato: "Possiamo mettere in campo per la prima volta una straordinaria valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare che vale 400 miliardi di euro, anziché continuare a lasciar marcire gli edifici perché non abbiamo i soldi per fare la manutenzione". Peccato che già l'ultima legge di Bilancio prevedeva di recuperare proprio dagli immobili i 18 miliardi di privatizzazioni. Dopo oltre quattro mesi dall'approvazione, niente pare essersi mosso.

Le coperture
Il sottosegretario Siri: "Risorse dagli immobili pubblici", ma quei soldi sono già impegnati

LE PROMESSE per ora, quindi, possono soltanto essere molto vaghe. L'alternativa sarebbe prendere impegni per miliardi di euro senza coperture che innescherebbero all'istante una crisi di fiducia sui mercati e la fuga dal nostro debito pubblico.

Nuove promesse da Salvini *Ansa*

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

Commissari di gara appesi al decreto Sblocca-cantieri: in bilico la scadenza del 15 aprile

9 aprile 2019 - Mauro Salerno

Per evitare sorprese serve la norma-tampone che consente alle stazioni appaltanti di nominare in casa le commissioni in carenza di esperti iscritti all'albo

Commissari di gara appesi al decreto Sblocca-cantieri. La partenza dell'albo gestito dall'Autorità, che dovrebbe scattare lunedì 15 aprile dopo i tre mesi di proroga decisi dall'Autorità a gennaio, dipende in buona misura dal destino del provvedimento approvato "salvo intese" dal governo lo scorso 20 marzo.

Nel testo del provvedimento c'è infatti la norma-salvagente che permetterebbe alle stazioni appaltanti di continuare a nominare i membri delle commissioni giudicatrici all'interno del proprio personale in caso di carenza di un numero sufficiente di esperti indipendenti nell'elenco gestito dall'Anac. La misura-tampone, chiesta espressamente dall'Anticorruzione in un atto di segnalazione inviato a Governo e Parlamento lo scorso 9 gennaio, all'indomani della decisione di far slittare di tre mesi (dal 15 gennaio al 15 aprile) l'entrata in vigore del nuovo sistema di nomina delle commissioni giudicatrici.

Far partire il sistema con soli 2mila esperti iscritti all'albo – è stato il ragionamento fatto da Cantone all'epoca – avrebbe rischiato di inceppare una macchina degli appalti già in affanno. Di qui la decisione di rinviare, in attesa di tempi migliori. «Ci aspettavamo di dover far fronte a un'alluvione di richieste – aveva commentato l'ex magistrato -, ma evidentemente ha pesato di più l'incertezza legata al fatto che molte novità del nuovo codice possano venire messe in discussione».

Difficile capire se nel frattempo la situazione sia cambiata. Per ora l'unica certezza è che almeno nella bozza del decreto la misura-tampone richiesta dal presidente dell'Anticorruzione è stata inclusa. La norma prevede espressamente che «in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente degli esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'albo» a nominare la commissione «anche solo parzialmente» sarà la stessa stazione appaltante «tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare» e dunque delle competenze necessarie a far parte della commissione.
Cosi strutturata, la norma sarebbe il grado di coprire il buco normativo del codice rilevato nella segnalazione inviata a gennaio, permettendo di avviare l'operatività dell'albo senza ulteriori slittamenti.

Un problema c'è ancora, però, ed è legato all'incertezza sullo stato del decreto. Dal Governo arrivano continue rassicurazioni sul fatto che il testo è vicino alla pubblicazione. Al momento però un testo definitivo ancora non c'è e il provvedimento, che secondo le ultime indiscrezioni è stato mandato alla Ragioneria per la verifica delle coperture (la cosiddetta "bollinatura"), sembra quasi scomparso dai radar. Se nelle prossime ore arriverà una schiarita su questo fronte, la scadenza del 15 aprile per la partenza dell'albo dovrebbe essere confermata. Altrimenti, non sono escluse sorprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

Sopralluogo effettuato oltre i termini? Non può mai portare all'esclusione dalla gara

9 aprile 2019 - Roberto Mangani

Lo ha ribadito il Tar Lazio con una sentenza del 2 aprile. In questo approfondimento anche la ratio del sopralluogo e gli obblighi a carico di raggruppamenti e gestore uscente

L'effettuazione del sopralluogo oltre il termine indicato negli atti di gara non costituisce causa di esclusione dalla procedura, anche alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione. Inoltre, qualora il bando non lo preveda esplicitamente, non vi è obbligo di sopralluogo a carico di tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese, essendo sufficiente che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa mandataria.
Si è espresso in questo senso ilTar Lazio, Sez. I, 2 aprile 2019, n. 4304, che interviene in relazione a un istituto oggetto di ripetute attenzioni da parte della giurisprudenza, che si è espressa in termini non sempre univoci.

Il fatto
Un ente appaltante bandiva una procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata di due sedi territoriali. A fronte dell'intervenuta aggiudicazione il secondo classificato proponeva ricorso articolando diversi motivi di censura.
Tra questi, due riguardavano il tema del sopralluogo sotto distinti profili. In primo luogo veniva contestato che l'impresa aggiudicataria aveva effettuato il sopralluogo oltre il termine massimo stabilito negli atti di gara (almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte). Sotto altro profilo il ricorrente evidenziava che il relativo verbale risultava sottoscritto dalla sola mandataria, e che quindi la mandante non aveva adempiuto al relativo obbligo di effettuazione.

La posizione del Tar Lazio
Il giudice amministrativo ha respinto entrambe le censure.
Sotto il primo profilo ha ricordato che l'articolo 79, comma 2 del D.lgs. 50/2016 non prevede alcun termine perentorio entro il quale debba essere effettuato il sopralluogo. Esso si limita a stabilire che quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte devono essere fissati in modo che i concorrenti possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.
Nella norma non vi è quindi traccia della fissazione di un limite temporale entro il quale il sopralluogo deve essere effettuato. Quanto poi al fatto che tale limite sia stato fissato autonomamente dall'ente appaltante attraverso una specifica clausola di gara – come avvenuto nel caso di specie – il Tar Lazio ha ritenuto che occorra analizzare la ratio della clausola per interpretarne correttamente il contenuto precettivo.
Tale ratio andrebbe identificata nella volontà di favorire tutti indistintamente i concorrenti offrendo agli stessi la possibilità di ponderare i contenuti dell'offerta avendo un congruo termine dall'effettuazione del sopralluogo. Cosicché qualora un concorrente effettui il sopralluogo anche dopo il termine fissato l'unico effetto sarà quello di subirne un pregiudizio, avendo meno tempo per formulare la propria offerta con cognizione di causa.
Questo ragionamento presenta in realtà un punto critico. Va infatti considerato che l'obbligo di effettuazione del sopralluogo risponde a una specifica esigenza dell'ente appaltante che, al fine di avere delle offerte attendibili, può legittimamente ritenere che i concorrenti siano tenuti ad effettuare la visita dei luoghi. In questa logica, lo stesso ente appaltante può altresì ritenere necessario che tale visita sia svolta con una tempistica tale da permettere un'adeguata ponderazione dell'offerta.
In questa prospettiva il mancato rispetto di tale tempistica può recare un pregiudizio non solo al concorrente che ha meno tempo per formulare la propria offerta, ma anche all'ente appaltante che rischia di ricevere un'offerta poco attendibile.
Quanto al secondo profilo relativo alla mancata effettuazione del sopralluogo da parte della mandante il giudice ammnistrativo ha rilevato che non vi era alcuna clausola del bando di gara che la imponeva. È quindi sufficiente che l'adempimento sia stato posto in essere dalla mandataria, né rileva che quest'ultima non avrebbe firmato "per ricevuta" il relativo verbale, giacché ciò che conta è l'attestazione del funzionario dell'ente appaltante e comunque la mancanza di una firma "per ricevuta" non può comportare l'esclusione dalla gara del raggruppamento temporaneo.

La ratio dell'obbligo di sopralluogo
Secondo la previsione contenuta nell'articolo 79, comma 2 il sopralluogo può essere imposto qualora sia ritenuto che l'effettuazione dello stesso sia necessaria ai fini di una corretta formulazione dell'offerta. Ciò significa che la scelta in ordine alla sua obbligatorietà rientra nella discrezionalità dell'ente appaltante, che la deve operare tenuto conto di quella che può essere la rilevanza della visita dei luoghi in relazione alle caratteristiche dell'appalto e delle prestazioni richieste all'operatore economico.

Il potere discrezionale deve essere esercitato dall'ente appaltante secondo i canoni della ragionevolezza e della proporzionalità, cosicché l'obbligo di sopralluogo può essere imposto solo qualora lo stesso sia indispensabile ai fini della formulazione di un'offerta adeguata. Ne è esempio tipico l'appalto per l'affidamento dei servizi di vigilanza, dove appare essenziale che ai fini della formulazione dell'offerta i concorrenti abbiano piena conoscenza dei luoghi che devono sorvegliare.
La scelta di rendere obbligatorio il sopralluogo, se operata nel rispetto dei principi di ragionevolezza e logicità, implica che la mancata effettuazione dello stesso da parte di un concorrente ne legittima l'esclusione (Tar Liguria, Sez. II, 21 marzo 2018, n. 236).

Raggruppamenti temporanei e sopralluogo
La questione di quali componenti del raggruppamento debbano effettuare il sopralluogo, affrontata anche nella sentenza del Tar Lazio, è stata oggetto di attenzione anche in altre pronunce del giudice amministrativo. In linea di principio l'orientamento prevalente è che qualora il bando di gara preveda genericamente l'obbligo di eseguire il sopralluogo a carico dei concorrenti esso, nel caso di raggruppamento temporaneo, deve intendersi esteso a ciascun componente dello stesso, con la conseguenza che l'attestato di sopralluogo deve riferirsi a tutti i componenti del raggruppamento (Tar Molise, Sez. I, 24 novembre 2016, n. 486; Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2015, n. 4778; 17 febbraio 2014, n. 744).
Questo principio ha subito tuttavia delle deroghe in alcuni casi affrontati dalla giurisprudenza. È stato così affermato che nonostante i documenti di gara richiedessero il sopralluogo anche da parte delle mandanti deve considerarsi illegittima l'esclusione del raggruppamento qualora detto sopralluogo sia stato effettuato solo dalla mandataria e il relativo certificato indicasse come sufficiente l'adempimento dell'obbligo da parte di uno solo dei membri del raggruppamento (Tar Liguria, Sez. II, 21 marzo 2018, n.238).
Tale indicazione ha infatti ingenerato un legittimo affidamento del concorrente, rinforzato dal fatto che la mandante che ha omesso il sopralluogo era già a conoscenza dello stato dei luoghi avendo svolto in passato il servizio di vigilanza oggetto di affidamento.
Di conseguenza l'ente appaltante avrebbe dovuto richiedere una ratifica da parte delle mandanti delle operazioni di sopralluogo effettuate dalla sola mandataria, attivando in questo senso lo strumento del soccorso istruttorio.

Il gestore uscente
Un'interessante pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 26 luglio 2018, n. 4597 ha sancito l'esenzione dall'obbligo del sopralluogo per il gestore uscente del servizio.
In premessa vengono richiamati alcuni principi contenuti in una precedente sentenza, secondo cui il sopralluogo costituisce un adempimento strumentale, essendo finalizzato a una più appropriata formulazione dell'offerta. Si tratta quindi di un adempimento sostanziale e non meramente formale, nel senso che ha la funzione di consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e che tenga conto delle reali condizioni in cui le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite (Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2018, n. 1037).
Partendo da questa premessa e proprio alla luce di questa funzione del sopralluogo il giudice amministrativo ha ritenuto che la sua effettuazione deve considerarsi superflua da parte del gestore uscente del servizio, posto che – avendo già svolto le prestazioni – egli è pienamente consapevole delle condizioni che caratterizzano lo stato dei luoghi. Di conseguenza imporre l'effettuazione del sopralluogo nei suoi confronti significa gravare lo stesso di un adempimento sproporzionato e che non ha alcuna giustificazione sostanziale.
Ne consegue che una clausola che preveda l'obbligo di sopralluogo in termini generali e quindi anche nei confronti del gestore uscente deve considerarsi lesiva dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza e del divieto di aggravio del procedimento e non può quindi essere posta a fondamento del provvedimento di esclusione del gestore uscente.

Sopralluogo e procedura negoziata
Il Consiglio di Stato, sempre nella pronuncia 4597/2018, si è espresso anche su un'altra questione, relativa al momento in cui deve considerarsi legittimo richiedere l'effettuazione del sopralluogo nell'ambito di una procedura negoziata che si sviluppa in diverse fasi, e in particolare nella fase dell'indagine di mercato e nella successiva fase di presentazione delle offerte.
Al riguardo il giudice amministrativo ha ritenuto ammissibile che l'obbligo di sopralluogo possa essere anticipato alla fase di selezione dei concorrenti (indagine di mercato) da invitare alla successiva fase di presentazione delle offerte. Secondo il Consiglio di Stato questa scelta non è di per sé irragionevole, illogica o arbitraria, né viola i principi propri dell'evidenza pubblica e in primis il principio della par condicio, consentendo anzi di formulare offerte appropriate che si basano sulla effettiva conoscenza dello stato dei luoghi acquisita con adeguato anticipo, e cioè già nella fase preliminare della manifestazione di interesse successiva all'avviso di indagine di mercato e anteriore alla presentazione delle offerte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Sentenza del Tar:
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/04/09/Sentenza_magani.pdf

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

Pagamenti difficili, aumentano i ritardi tra le imprese

9 aprile 2019 - Luca Orlando

Balzo del 6% oltre i 30 giorni. La puntualità (35,3%) scende ai minimi da tre anni. Lombardia e manifattura le più virtuose, Sud e commercio al dettaglio in coda

Poco più di un terzo, appena il 35%. Storicamente una minoranza, la pattuglia delle imprese puntuali nei pagamenti continua a ridursi tornando ai minimi da tre anni, dati che aggiungono un altro tassello al già ampio ventaglio di segnali negativi in arrivo dalla nostra economia.
Nei dati rilevati da Cribis il primo trimestre del 2019 vede un progressivo scivolamento delle abitudini verso ritardi maggiori: il 6% in più rispetto all'anno precedente per ritardi oltre i 30 giorni , il 2,5% in più per quelli contenuti entro il mese. Per converso, i saldi in linea con quanto pattuito si riducono di oltre il 5%.
Dai massimi di fine 2011, quando quasi un'azienda su due riusciva a saldare per tempo, il deterioramento del quadro è evidente e anche se i picchi del biennio 2013-2014 (16% di aziende con gravi ritardi) è lontano, il livello attuale per i saldi oltre i 30 giorni è ancora più che doppio rispetto ai valori pre-crisi.
Le lungaggini nel saldare i propri debiti rappresentano uno dei primi indicatori di difficoltà del sistema, anche se le medie in questo caso sono espressioni di ampie distanze nei comportamenti, sia sotto il profilo geografico che settoriale.
Potendo scegliere una platea di clienti, non c'è dubbio infatti che la preferenza delle aziende andrebbe senza esitazioni alla Lombardia. In termini di puntualità è la regione più virtuosa: quasi un'azienda su due nel territorio salda il proprio debito nei tempi concordati.
Una "vittoria" a mani basse, perché nella top ten delle province più puntuali si trovano ben sette territori lombardi, con Brescia, Bergamo, Sondrio e Lecco ad occupare i primi quattro posti in graduatoria.
Tassi di puntualità simili alla Lombardia si riscontrano in tutte le regioni del Nord-Est, dall'Emilia Romagna al Veneto; dal Friuli-Venezia Giulia al Trentino-Alto Adige. Meno brillanti invece i risultati a Nord-Ovest, con Piemonte e Val d'Aosta in linea o poco oltre la media nazionale, mentre in Liguria la puntualità si riduce al 31,4%.
Discorso opposto per il Sud, che infatti occupa in modo pervasivo le ultime posizioni in graduatoria: delle dieci province con i ritardi maggiori ben sette si trovano in Sicilia, regione che infatti si pone in coda alla classifica con un tasso di puntualità medio del 17,1%, meno della metà rispetto alla media nazionale.
«Dopo 2-3 anni di stabilità i ritardi gravi iniziano a salire - spiega l'amministratore delegato di Cribis Marco Preti - e mi pare evidente il legame con il rallentamento dell'economia. Non siamo ancora a livelli patologici ma francamente non mi pare di vedere miglioramenti in arrivo a breve, anzi. Il 2020 sarà l'anno spartiacque, vedremo quanta liquidità ci sarà sul mercato dopo la fine dell'era dei tassi zero da parte della Bce. Ad ogni modo, la gestione del credito e della cassa resta un tema a cui le aziende devono e dovranno continuare a dedicare la massima attenzione».
Se le complessità geograficamente crescono al Sud, in termini settoriali è il commercio al dettaglio ancora una volta l'area in maggiore difficoltà. Qui i ritardi gravi raggiungono il massimo, il 17%, ben oltre la media nazionale, mentre a saldare per tempo è solo un quarto del campione. Decisamente migliore il quadro della manifattura, che solo nel 7,9% dei casi accusa ritardi oltre i 30 giorni e paga in modo corretto in quattro casi su dieci, con punte ancora superiori per gomma-plastica, macchinari-attrezzature, chimica e lavorazione dei metalli.
Le distanze nelle performance, che verranno esposte insieme all'intera ricerca nell'evento annuale del 17 aprile presso la sede del Sole 24 Ore, sono ampie anche scomponendo il campione sotto il profilo dimensionale, segmentazione che rende evidente l'impatto della diversa forza contrattuale sulle abitudini.
Se infatti solo il 12,5% delle grandi imprese paga per tempo i propri fornitori, la quota sale progressivamente al diminuire della taglia aziendale: dal 24,2% per le medie imprese fino al 36,5% per le micro-realtà.
Che tuttavia, come ovvio, considerata la minore robustezza patrimoniale e finanziaria, presentano i tassi più alti di ritardi gravi, oltre il 12%, quota che invece crolla al 5,2% per le aziende maggiori, in otto casi su dieci abituate a pagare con ritardi contenuti entro i 30 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

Mitigazione rischio idrogeologico, il Gazzetta il DPCM che assegna 2,6 miliardi di euro

09/04/2019

SERIE GENERALE

Anno 160° - Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 3 aprile 2019 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019 il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019** recante "*Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*".

Il DPCM assegna le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, commi 1028 e 1029 della **legge 30 dicembre 2018, n. 145** per la realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi elencati nella tabella A allegata al presente decreto.

In particolare, l'**Allegato A** al DPCM individua:

- gli stati di emergenza vigenti al 31/12/2018 di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- gli stati di emergenza vigenti al 31/12/2018 per i quali sono stati comunicati ulteriori fabbisogni rispetto a quelli già stanziati;
- gli stati di emergenza cessati, al 31 dicembre 2018, da oltre sei mesi per i quali sono stati comunicati ulteriori fabbisogni;
- per ognuno di questi viene indicato il soggetto interessato, l'evento di cui si parla, la data della deliberazione dello stato di emergenza e la data di fine stato di emergenza.

Con l'**Allegato B** al DPCM vengono ripartite le risorse finanziarie previste dall'art. 1, comma 1028 della Legge n. 145/2018, nelle tre annualità 2019-2020-2021.
Per la realizzazione degli investimenti di mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, i soggetti interessati predispongono, entro il 23 aprile 2019, per la prima annualità e, per le annualità successive entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano degli investimenti da realizzare nei limiti delle risorse assegnate per annualità, da sottoporre all'approvazione del Capo Dipartimento della protezione civile. Detto Piano può formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti di cui al primo periodo, previa autorizzazione del Capo Dipartimento della protezione civile.
A seguito dell'approvazione del Piano, al fine di consentire l'avvio immediato degli investimenti, si provvede al trasferimento, a favore di ciascun soggetto, del 30% dell'importo indicato nella Tabella B allegata al DPCM. Le restanti risorse sono trasferite, per ciascuna annualità, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
Nell'ipotesi di mancata stipula dei contratti di affidamento degli interventi, si provvede entro il 30 settembre di ciascuna annualità mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, alla assegnazione delle risorse non utilizzate in favore dei soggetti che documentino di aver avviato almeno il 70% degli investimenti previsti nel piano e che ne garantiscano l'impiego entro il 31 dicembre di ogni annualità, mediante rideterminazione del riparto di cui alla tabella B.

In allegato il testo del DPCM e gli allegati.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
DPCM

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

Edilizia Scolastica e Mutui BEI, in Gazzetta il Decreto che riassegna 172 milioni di euro

09/04/2019

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2019 il **Decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2** recante "*Finanziamento di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici a valere sulle economie dei mutui BEI 2015*".

Con il decreto vengono assegnati oltre 172 milioni di euro (€ 172.708.620,16 per l'esattezza) agli enti locali per gli interventi ivi indicati di messa in sicurezza di edifici scolastici. Le risorse sono prese dal volume delle economie complessive accertate con riferimento all'autorizzazione alla stipula dei mutui di cui al **decreto del Ministro dell'istruzione 1 settembre 2015, n. 640**.
L'elenco degli enti locali beneficiari del finanziamento è indicato all'interno dell'allegato al decreto. Tali enti sono autorizzati ad avviare e/o a completare gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici ivi contenuti, provvedendo alla proposta di aggiudicazione degli stessi interventi entro e non oltre l'1 ottobre 2019, pena la decadenza dal finanziamento. Gli enti autorizzati sono tenuti a completare e rendicontare i lavori entro e non oltre il 15 ottobre 2020.

Di seguito l'elenco dei contributi per Regione:

Regione	**Importo di finanziamento richiesto (Euro)**
Abruzzo	5.798.947,38
Basilicata	3.915.405,85
Calabria	358.553,83
Campania	15.215.018,94
Emilia Romagna	9.608.046,88
Friuli Venezia Giulia	3.103.357,08
Lazio	10.955.312,43
Liguria	8.085.048,20
Lombardia	29.159.498,83
Marche	5.321.472,92
Molise	725.000,00
Piemonte	10.470.075,24

Puglia	9.143.991,01
Sardegna	5.000.000,00
Sicilia	14.114.291,61
Toscana	9.381.457,78
Umbria	4.806.949,00
Valle d'Aosta	6.651.473,00
Veneto	12.943.039,76

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Decreto

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

Servizi di Ingegneria e Architettura: nel primo bimestre 2019 importo a base d'asta raddoppiato

09/04/2019

Impennata decisa per le gare per servizi di ingegneria nei primi due mesi del 2019: l'importo complessivo posto a base d'asta per i servizi è praticamente raddoppiato rispetto ai primi due mesi del 2018 arrivando a sfiorare i 150 milioni di euro contro i 74 del 2018. E' quanto emerge dal consueto Monitoraggio sui bandi effettuato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri.
Anche considerando gli accordi quadro, i concorsi di idee e di progettazione e i bandi con esecuzione dei lavori, i dati relativi al primo bimestre 2019 evidenziano un raddoppio degli importi messi a gara che raggiungono quasi i 200 milioni di euro, laddove nel periodo corrispondente del 2018 erano circa 95 milioni. Nel confronto con il primo bimestre 2018, risulta in crescita la quota destinata ai servizi di ingegneria nelle gare con esecuzione, nonostante la limitazione dell'appalto integrato, ammesso solo per alcune tipologie di gare: quasi il 22%, contro il 10,5% del 2018 Nel periodo in esame sono stati pubblicati anche 5 accordi quadro per un valore complessivo di circa 4milioni e mezzo di euro, pari al 2,3% degli importi complessivi posti a base d'asta nei primi due mesi dell'anno.
"*I primi dati del 2019* - afferma **Giuseppe Margiotta**, Presidente del Centro Studi CNI - *sembrano confermare non solo il trend positivo del mercato delle gare per i servizi di ingegneria e architettura in atto da tre anni, ma anche l'impatto positivo del Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 19/04/2017 n° 56 entrato in vigore nel mese di maggio del 2017)*".
"*La costante crescita del mercato dei Sia* - dice **Michele Lapenna**, Consigliere e Presidente dell'Osservatorio Bandi del CNI - *conferma che la strada intrapresa col Correttivo al Codice Appalti era quella giusta ed occorre evitare passi all'indietro. In questo senso, è positivo che nella bozza del cosiddetto 'sblocca cantieri' non ci sia nessun ampliamento dell'ambito di applicazione del cosiddetto Appalto Integrato che noi riteniamo debba rappresentare un'eccezione e non la norma come purtroppo è accaduto con il D.Lgs. n. 163/2006*".
"*Per quanto riguarda l'applicazione dell'incentivo per la progettazione* - conclude **Lapenna** - *auspichiamo una distinzione di ruoli tra gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti e gli operatori tecnici esterni e riteniamo che gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti debbano occuparsi della fase di programmazione e esecuzione dell'opera. Il problema centrale è comunque la qualità della progettazione per cui chiediamo che anche i progettisti interni abbiano i requisiti dei professionisti esterni. Resta positiva la permanenza della norma per cui le stazioni appaltanti possano optare indifferentemente per l'affidamento interno ed esterno. Ma comunque ribadiamo la nostra preferenza verso una distinzione dei ruoli tra gli uffici tecnici della PA e i professionisti esterni, valorizzando il ruolo dei primi nella programmazione e nel controllo dell'esecuzione delle opere. Su tutte queste questioni, sia come Consiglio Nazionale Ingegneri che come Rete Professioni Tecniche, contiamo di dire la nostra in sede di riforma del Codice dei Contratti*".
Sempre secondo il Monitoraggio del Centro Studi CNI, rispetto al primo bimestre 2018, spicca il deciso aumento del numero delle gare di grandi dimensioni: circa il 22% delle gare senza esecuzione (escludendo, tra gli altri, gli accordi quadro) ha un importo a base d'asta superiore ai 221 mila euro, laddove nei primi due mesi del 2018 era il 10,5%, a discapito delle gare con importo inferiore ai 40mila euro che scendono dal 50% al 36,2%.
Rispetto al primo bimestre 2018, cala sensibilmente la quota di bandi aggiudicati dai professionisti sia in termini quantitativi (42,3% contro il quasi 60% del 2018) sia soprattutto in termini di importi: appena l'8,1% laddove nei primi due mesi del 2018 era il 28,3%. Un risultato che appare la logica conseguenza del minor numero di gare piccole bandite. Per quanto riguarda i ribassi offerti, infine, si registra un lieve calo dei valori, tanto che la media tra tutti i bandi è pari al 34,3% contro il 35,9% rilevato nello stesso bimestre del 2018.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Monitoraggio bandi

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

Frazionamento unità immobiliare: serve Permesso di Costruire (PdC) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)?

09/04/2019

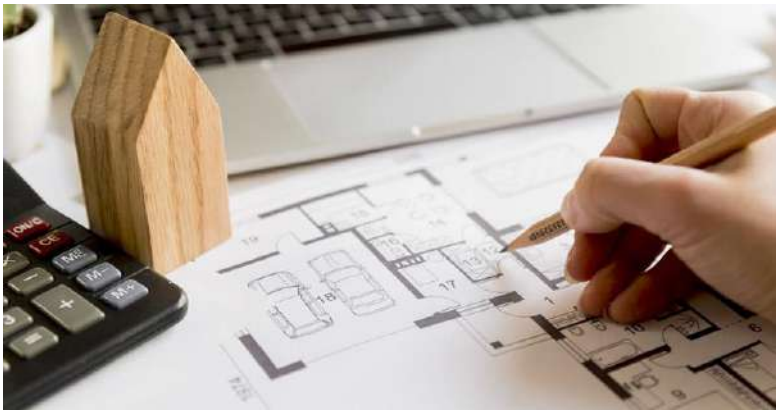

Gli interventi che comportano un aumento delle unità immobiliari (frazionamento) non determinano di per sé la necessità di munirsi del **Permesso di Costruire** (**PdC**), essendo al proposito necessario (al di là delle ipotesi di lavori nei centri storici o su immobili vincolati) che vi sia una modifica della volumetria complessiva o dei prospetti, ma solo di **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** (**SCIA**).

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la **sentenza n. 14725 del 4 aprile 2019** che ha ribaltato la decisione della Corte di appello che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) del **D.P.R. n. 380/2001** (c.d. *Testo Unico Edilizia*) per aver realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire, essendo stata presentata soltanto una S.C.I.A. per lavori di risanamento conservativo e il tecnico per il reato di cui all'art. 19, comma 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in relazione alle false rappresentazioni e attestazioni commesse in qualità di tecnico nell'asseverazione allegata alla S.C.I.A.

Il ricorso

In riferimento al primo reato sono state dedotte le seguenti doglianze:
violazione dell'art. 3, comma 1, lett. c) del Testo Unico Edilizia per aver la Corte territoriale erroneamente qualificato l'intervento come ristrutturazione edilizia soggetta al permesso di costruire, piuttosto che come risanamento conservativo soggetto a S.C.I.A.;
vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dell'intervento nei suddetti termini sul mero rilievo, non valorizzato dal giudice di primo grado, che i lavori avevano comportato il frazionamento dell'unità immobiliare in quattro distinte ed autonome unità senza invece valutare un eventuale aumento della superficie utile lorda.
In riferimento al primo punto il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 44 lett. b) del Testo Unico Edilizia, in relazione al precedente art. 3, per essere stato l'intervento qualificato come ristrutturazione edilizia anziché come risanamento conservativo, rilevando che l'art. 10, comma 1, lett. c) del DPR 380/2001 non comprende più, tra gli interventi di ristrutturazione soggetti al permesso di costruire, quelli comportanti aumento di unità immobiliari.

La decisione della Corte di Cassazione

Gli ermellini ha rilevato come la sentenza impugnata ha addebitato al ricorrente il reato di abuso edilizio per aver eseguito in assenza di permesso di costruire lavori di ristrutturazione di un immobile comportanti la suddivisione in quattro unità immobiliari, la demolizione dei solai del sottotetto finalizzata alla realizzazione di nuovi volumi abitabili nel vano sottotetto, lavori non rientranti in un intervento di risanamento conservativo, in relazione al quale era stata presentata la S.C.I.A. La sentenza si sarebbe limitata a rilevare come la S.C.I.A. presentata per l'esecuzione dei lavori non fosse sufficiente sul rilievo che la trasformazione del bene da una a quattro unità immobiliari non possa essere ricondotta alla riduttiva nozione del risanamento conservativo ma costituisca ristrutturazione edilizia, con conseguente necessità di richiedere il permesso di costruire.
La Suprema Corte ha ritenuto errata la decisione della Corte di Appello poiché, pur potendosi convenire sulla qualificazione giuridica dell'intervento in termini di ristrutturazione edilizia piuttosto che di risanamento conservativo, tenendo conto che si è trattato di un insieme sistematico di opere che ha indubbiamente portato ad un organismo edilizio diverso dal precedente, sia per la trasformazione di un appartamento in quattro distinte unità abitative, sia per la modifica di elementi costitutivi (quali il ribassamento dei solai) e l'inserimento di nuovi impianti (funzionali al godimento delle plurime unità realizzate), non per ciò solo sarebbe stato necessario il permesso di costruire. La Corte territoriale, infatti, avrebbe trascurato di considerare che non tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia sono

soggetti al previo rilascio del menzionato titolo, sì che l'esecuzione dei lavori in assenza del medesimo integra il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), DPR 380/2001.
Rispetto alla definizione di ristrutturazione edilizia data dall'art. 3, comma 1, lett. d), il successivo art. 10, comma 1, lett. c), nel testo oggi vigente del DPR n. 380/2001, assoggetta al regime del permesso di costruire - salve le ipotesi, che nella specie non ricorrono, della modifica della destinazione d'uso nei centri storici o delle modificazioni della sagoma di immobili vincolati - soltanto quegli interventi che "*portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti*".
Si tratta degli interventi definiti di ristrutturazione **edilizia c.d. "pesante"** che, a differenza delle residuali ipotesi rientranti nella categoria - per la cui realizzazione è sufficiente la S.C.I.A. in forza della residuale previsione di cui all'art. 22, comma 1, lett. c), DPR n. 380/2001 - sono assoggettati al previo rilascio del permesso di costruire con conseguente realizzazione della fattispecie penale contestata nel caso di assenza del titolo. Se, per contro, si tratti di **ristrutturazione edilizia "leggera"** per cui è sufficiente la S.C.I.A., quand'anche non fosse stata corretta la qualificazione dei lavori in termini di risanamento conservativo data dai richiedenti, il fatto non integrerebbe gli estremi del reato contestato.
La Cassazione ha anche rilevato che la Corte territoriale sarebbe probabilmente incorsa in errore per aver fatto applicazione dell'originario testo dell'art. 10, comma 1, lett. c) del DPR n. 380/2001, che, tra l'altro, qualificava come ristrutturazioni edilizie pesanti anche gli interventi che comportino "*aumento delle unità immobiliari*", sicché la motivazione della sentenza impugnata si è limitata a tale rilievo per ritenere la sussistenza del reato senza ulteriormente valutare se vi fosse stato aumento di volumetria, come invece aveva fatto il giudice di primo grado, pur con giudizio fatto oggetto di specifiche censure che il giudice d'appello non ha esaminato. La disposizione è stata tuttavia modificata dall'art. 17, comma 1, lett. d), D.L. n. 133/2014 che, interpolando la norma definitoria della ristrutturazione edilizia c.d. "pesante", ha eliminato il citato riferimento allo "aumento delle unità immobiliari" (oltre a quello, parimenti contenuto nell'originaria disposizione, "delle superfici utili"). **Il solo aumento delle unità immobiliari** - che, peraltro, di regola già rileva per far ritenere che l'organismo che subisca un tale intervento sia "in tutto o in parte diverso dal precedente" - **non determina più, dunque, la necessità di munirsi del previo permesso di costruire**, essendo al proposito necessario (al di là delle richiamate ipotesi di lavori nei centri storici o su immobili vincolati) che vi sia una modifica della volumetria complessiva o dei prospetti. Questo accertamento è tuttavia mancato da parte del giudice d'appello.
Al proposito, l'art. 23, comma 1 del DPR n. 380/2001 - che, pur espressamente riferito alla **S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire**, detta una disciplina generale applicabile a qualsiasi ipotesi di S.C.I.A. in materia edilizia - prescrive che **il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo ad effettuare l'intervento presenta allo sportello unico la segnalazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienicosanitarie**. A tali documenti occorre pertanto fare riferimento per applicare alle ipotesi in parola la norma incriminatrice contenuta nell'art. 19, comma 6, Iegge n. 241/1990, la quale, in via generale, punisce, «*ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1*». I requisiti o presupposti, precisa poi la disposizione richiamata, sono quelli, richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, ai quali è subordinato lo svolgimento dell'attività per cui è presentata la segnalazione certificata e tra i documenti e gli atti richiamati sono espressamente menzionate le «attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati...corredati dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione» (art. 19, comma 1, I. 241 del 1990).
In materia edilizia, tali elaborati sono quelli espressamente richiamati dall'art. 23, comma 1, DPR n. 380/2001 che, allo scopo di consentire all'amministrazione di verificare la sussistenza dei presupposti perché l'intervento possa essere effettuato con S.C.I.A., debbono fedelmente rappresentare - secondo, peraltro, una prassi consolidata - lo stato dei luoghi attuale e quello in progetto. Essi - ovviamente redatti dai tecnici abilitati e da essi sottoscritti - sono, dunque, atti che rientrano nella competenza, e nella responsabilità, dei professionisti incaricati. Sanzionando la citata norma incriminatrice la condotta di "chiunque" attesti il falso nella redazione degli atti e documenti presentati a corredo della S.C.I.A., non v'è dubbio, pertanto, che - a prescindere da un eventuale concorso anche del privato committente (nella specie tuttavia non contestato) - del fatto debba in via immediata rispondere l'autore del documento e dunque, nel caso di tavole progettuali, il tecnico redigente.
Ciò posto, reputa tuttavia il Collegio che sia censurabile, perché manifestamente illogica, l'affermazione secondo cui la falsa attestazione delle altezze del piano sottotetto contestata in imputazione costituisca reato sul piano oggettivo e soggettivo perché diretta a supportare la descrizione di un'opera non soggetta a permesso di costruire e realizzabile invece con mera S.C.I.A. Laddove così fosse, in base alla riportata disciplina, non vi sarebbe dubbio circa l'integrazione del reato e la ritenuta sussistenza del dolo non sarebbe illogica, ma nel caso di specie la sentenza impugnata non spiega in alcun modo quale sia il nesso tra l'abbassamento dei solai (che, in tesi, il falso doloso mirava a celare) e la riconduzione dei lavori ad una categoria di intervento edilizio che necessitava dei permesso di costruire. Anche in tale valutazione, peraltro, la Corte territoriale incorre nel medesimo errore interpretativo di, poiché muove

dall'inesatto presupposto che **se il ribassamento dei solai impedisce di poter qualificare l'intervento come restauro o risanamento conservativo, trattandosi invece di ristrutturazione edilizia, si sarebbe certamente dovuto richiedere il permesso di costruire**. Esclusa la fondatezza di tale conclusione, nella prospettiva seguita dal giudice d'appello era dunque necessario spiegare adeguatamente perché l'abbassamento dei solai avrebbe imposto di seguire l'iter del permesso di costruire o, in alternativa per quale altra ragione possa comunque configurarsi il dolo del tecnico se la falsa attestazione contenuta nelle tavole progettuali aveva avuto l'unico effetto di impedire la riconduzione dell'intervento alla categoria della ristrutturazione edilizia "leggera" piuttosto che a quella, dichiarata e ritenuta, del restauro o risanamento conservativo, entrambe eseguibili con semplice S.C.I.A.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza Corte di Cassazione 4 aprile 2019, n. 14725

ingenio
Sistema integrato di informazione per l'ingegnere
periodico di informazione per l'ingegnere • professione • mercato • innovazione tecnologica • cultura

Frazionamento di unità immobiliari: basta una semplice SCIA! Ecco come stare sul sicuro

Peppucci Matteo - 09/04/2019

Cassazione: per frazionare un'unità immobiliare non serve il permesso di costruire ma basta la SCIA, a prescindere dal periodo in cui sono effettuati i lavori

Arriva un principio di diritto davvero molto importante, dalla sentenza 14725/2019 del 4 aprile scorso della Corte di Cassazione: **il frazionamento di un'unità immobiliare può essere realizzato con Scia (segnalazione certificata di inizio attività), a prescindere dal periodo in cui sono effettuati i lavori**. Questo perché le modifiche al dpr 380/2001 sono sempre da considerarsi retroattive.

La retroattività delle modifiche al TU Edilizia e le regole sul frazionamento immobiliare

La norma 'oggetto del contendere' protagonista della sentenza è quella introdotta nel 2014 con il cd. decreto Sblocca Italia (DL 133/2014), che - per la Cassazione - ha **efficacia retroattiva e mette al riparo dalla contestazione del reato anche chi è intervenuto senza titolo in precedenza**.

Per questo, **non serve un permesso di costruire per dividere un appartamento in più unità immobiliari**(quattro nel caso di specie), sempre che - attenzione - **non ci sia aumento dei volumi e non si vada ad incidere sui prospetti dell'edificio**. Quindi per frazionare una casa basta una semplice SCIA ma attenzione ai particolari dei lavori edilizi, che non siano, insomma, troppo 'ingombranti'.

La Corte suprema, con questa sentenza, ribalta il verdetto della Corte d'appello - che aveva **ritenuto imputabili gli autori dell'intervento realizzato senza permesso di costruire (ma con SCIA)** evidenziando appunto che **tale regola si applica anche agli interventi realizzati senza permesso prima del settembre 2014**, **escludendo la possibilità di contestare l'abuso edilizio**, che prevede la pena dell'arresto fino a due anni e l'applicazione di sanzioni comprese tra 5.164 e 51.645 euro (art. 44, comma 1 lett. b, del dpr 380/2001).

Frazionamento di un appartamento: le modifiche del DL Sblocca Italia

L'intervento di frazionamento aveva consentito al proprietario di ricavare quattro appartamenti: per effettuare i lavori non aveva richiesto il permesso di costruire, ma presentato una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). **Secondo i giudici di primo grado, però, non si trattava di un intervento di risanamento conservativo, ma di una ristrutturazione pesante**, motivo per cui sarebbe stato necessario il permesso di costruire: ne derivava quindi la responsabilità penale ai sensi dell'art. 44 del Testo Unico dell'edilizia.

Per la Cassazione bisogna ragionare in modo diverso: "***pur potendosi convenire sulla qualificazione giuridica dell'intervento come ristrutturazione edilizia piuttosto che come risanamento conservativo***", non tutti gli interventi di ristrutturazione necessitano del permesso di costruire.

L'art.10 del dpr 380/2001, infatti, **assoggetta al permesso di costruire solo gli interventi di ristrutturazione edilizia "pesante", che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti**. Per gli altri, e quindi anche per questo, è sufficiente la SCIA!

Quindi, in definitiva, l'errore è aver applicato il testo originario dell'art.10, comma 1 lettera c) TUE, che qualificava come ristrutturazioni pesanti anche gli interventi che portavano all'aumento delle unità immobiliari. La chiave di volta è quindi rappresentata dall'art.17, comma 1, lettera d) del decreto-legge 133/2014, poi convertito in legge 164/2014, modifica che "***pur intervenuta successivamente alla consumazione del reato, è applicabile retroattivamente***".

Cosa prevede, nel dettaglio, questa modifica importante contenuta nel Decreto Sblocca Italia del 2014? **Si assoggetta al regime del permesso di costruire soltanto le cosiddette "ristrutturazioni pesanti" che includono**

variazioni di volumi, modifiche ai prospetti oppure che riguardano modifiche di destinazioni d'uso nei centri storici o della sagoma degli edifici tutelati.
In tutti gli altri casi - incluso il frazionamento di un'unità immobiliare in più appartamenti - si ricade nella cosiddetta "ristrutturazione leggera", autorizzabile con semplice SCIA. Quindi è plausibile, conclude la Corte, che i primi giudici "***siano incorsi in errore***" prendendo come riferimento il vecchio testo dell'art.10 del TUE.

Frazionamento di unità immobiliari: cosa è cambiato ancora col decreto SCIA 2?
Giusto per non farci mancare niente, ricordiamo che la situazione è ulteriormente cambiata con l'entrata in vigore del cd. Decreto SCIA 2 (d.lgs. 222/2016). Oggi, infatti, **basta la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari che non comportano la modifica della volumetria complessiva degli edifici**.
Per le ristrutturazioni pesanti (punto 8 dell'Allegato al decreto), è invece richiesto il permesso di costruire o la SCIA alternativa al permesso di costruire.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-14725-2019.pdf

ingenio
Sistema integrato di informazione per l'ingegnere
periodico di informazione per l'ingegnere • professione • mercato • innovazione tecnologica • cultura

L'Aquila 10 anni dopo il sisma

Samorì Chiara - Collaboratrice INGENIO 09/04/2019

Un primo bilancio della ricostruzione de L'Aquila
A dieci anni dal devastante sisma che ha spezzato 309 vite e distrutto migliaia di edifici è il momento di tracciare un primo bilancio della ricostruzione de L'Aquila.

«*All'Ufficio speciale ricostruzione del Comune (Usra) nato a fine 2012 sono giunte 30mila richieste* - dice il direttore **Salvatore Provenzano** - *abbiamo ereditato quasi 5mila pratiche e contiamo di chiudere l'attività istruttoria della richiesta di contributo per la ricostruzione privata intorno al 2021 in modo tale che possa concludersi nel 2023/2024, salvo qualche caso eccezionale*». L'esborso è stato notevole. «*Complessivamente sono stati stanziati quasi 18 miliardi di euro* - conclude Provenzano - *e l'ufficio a oggi ha erogato 5,5 miliardi di euro di contributi per l'edilizia privata, ma possiamo dire che il capoluogo è al 75% della ricostruzione*».

Una ricostruzione che passa anche dai materiali impiegati
«*Il laterizio è stato e verrà impiegato sia nella ricostruzione del nuovo sia nelle ristrutturazioni delle tramezzature interne, ma anche nella tecnica del 'cuci e scuci'*» spiega **Luigi Di Carlantonio**, presidente dell'Associazione nazionale degli industriali dei laterizi (Andil).

«*Un materiale costruttivo che,* - come ribadito da **Adolfo Cicchetti**, presidente di Ance L'Aquila - *non solo è sicuro dal punto di vista strutturale, ma trasuda storicità e s'inserisce in modo armonico nel contesto di una città come L'Aquila*».

L'Aquila 10 anni dopo
Il reportage a cura di Andil
>>> Guarda il video servizio QUI

Frazionamento di unità immobiliari, quando si utilizza la Scia?

di Paola Mammarella

La Cassazione ripercorre le modifiche al Testo Unico dell'edilizia e afferma che sono retroattive

Foto: dolgachov©123RF.com

09/04/2019 – Il frazionamento di un'unità immobiliare può essere realizzato con Scia, a prescindere dal periodo in cui sono effettuati i lavori. Le modifiche al Testo Unico dell'edilizia sono infatti retroattive. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 14725/2019.

Frazionamento unità immobiliari, il caso

Il proprietario di un immobile aveva eseguito un intervento di frazionamento dopo il quale aveva ricavato quattro appartamenti. Per effettuare i lavori non aveva richiesto ilo permesso di costruire, ma presentato una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Secondo i giudici di primo grado, però, non si trattava di un intervento di **risanamento conservativo**, ma di una **ristrutturazione pesante**, motivo per cui sarebbe stato necessario il permesso di costruire. I giudici avevano previsto che i responsabili fossero puniti ai sensi dell'articolo 44 del Testo Unico dell'edilizia, cioè con sanzioni penali dall'ammenda fino all'arresto.

Frazionamento unità immobiliari, la decisione della Cassazione

La Cassazione ha ribaltato la situazione e annullato la sentenza della Corte territoriale. Secondo i giudici, "pur potendosi convenire sulla qualificazione giuridica dell'intervento come ristrutturazione edilizia piuttosto che come risanamento conservativo", non tutti gli interventi di ristrutturazione necessitano del permesso di costruire.

Questo perché l'articolo 10, comma 1 lettera c) del Testo Unico dell'edilizia (**Dpr 380/2001**) assoggetta al permesso di costruire solo gli interventi di **ristrutturazione edilizia "pesante"**, che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti. Per gli altri, hanno spiegato i giudici, è sufficiente la Scia.

L'errore della Corte territoriale, si legge nella sentenza, sta nell'aver applicato il testo originario dell'articolo 10, comma 1 lettera c) del Testo Unico dell'edilizia, che qualificava come ristrutturazioni pesanti anche gli interventi che portavano all'aumento delle unità immobiliari. La disposizione, continua la sentenza, è stata modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera d) del DL "Sblocca Italia" (**DL 133/2014** convertito nella **Legge 164/2014**). Una **modifica** che, sostengono i giudici, "pur intervenuta successivamente alla consumazione del reato, è **applicabile retroattivamente**".

Frazionamento unità immobiliari e ristrutturazioni pesanti, la normativa

Ricordiamo che con il Decreto "Scia 2" (**D.lgs. 222/2016**) la situazione è ulteriormente cambiata. È sufficiente la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) per gli interventi di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari che non comportano la modifica della volumetria complessiva degli edifici. Per le ristrutturazioni pesanti, "schedate" al punto 8 dell'Allegato al decreto, è invece richiesto il permesso di costruire o la Scia alternativa al permesso di costruire.

© Riproduzione riservata

Edil Tecnico
Il quotidiano online per professionisti tecnici e imprese edili

Geometri: la laurea sarà obbligatoria, tra non molto

Un nuovo ddl introduce alcune novità sul corso di laurea professionalizzante, sul diploma e sull'iscrizione. Vediamole.

Di **Redazione Tecnica** - 9 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il disegno di legge 57 della senatrice Malpezzi revisiona l'accesso alla professione di geometra e adegua la normativa italiana a quella europea.

Tenendo presente che il disegno deve ancora iniziare l'iter parlamentare, e quindi i tempi non saranno brevissimi, vediamo cosa contiene e quali sono le novità che rintrodurrà.

Geometri: laurea obbligatoria

Il ddl stabilisce che per accedere alla professione di geometra si deve ottenere uno specifico **diploma di laurea (triennale)** rilasciato da un'università, al termine di uno specifico corso di laurea professionalizzante. Il corso di laurea deve essere abilitante: l'esame finale di laurea ha valore di esame di abilitazione alla professione di geometra. È ammesso solo chi ha conseguito tutti i crediti previsti dall'ordinamento dello specifico corso di laurea.

Dal 1°gennaio 2025 l'esame di abilitazione sarà soppresso e rimarrà in vigore il percorso universitario abilitante. Prima, è previsto un regime transitorio ma stabilisce che a

Il tirocinio professionale obbligatorio deve essere svolto all'interno del corso di laurea. Della **commissione di laurea** devono far parte professionisti designati dal CNGeGL.

Leggi anche Geometri laureati, alla Sapienza di Roma si potrà conseguire un corso

Iscrizione all'albo

Iscriversi all'**albo dei geometri** sarà sempre necessario per esercitare la libera professione. Le **condizioni generali per l'iscrizione all'albo** sono quelle già vigenti mentre. Come requisito formativo, è obbligatorio avere il **diploma di laurea abilitante** introdotto dal ddl.

Laurea professionalizzante: che competenze assicurerà?

La natura professionalizzante del corso di laurea richiede una preparazione specifica: il ddl prevede una precisa modalità per l'accreditamento iniziale e periodico del corso di laurea.

Verrà emanato un decreto ministeriale che conterrà la configurazione dell'ordinamento didattico e le specifiche modalità dell'esame di laurea che devono coprire verifica del possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità per esercitare la professione.

Edil Tecnico
Il quotidiano online per professionisti tecnici e imprese edili

Distanze tra edifici: ma alla fine, i balconi contano?

Le celle frigorifere sono volumi tecnici? I gazebo sono strutture precarie? Questo e altro ancora nella nostra rassegna settimanale

Di **Mario Petrulli** - 9 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco la selezione delle sentenze pubblicate la scorsa settimana. Gli argomenti oggetto delle pronunce sono i seguenti. Le **celle frigorifere** sono volumi tecnici? I **gazebo** sono strutture precarie? La **destinazione a verde agricolo** ha sempre finalità agricole? Per una **piccola tettoia** serve un'autorizzazione paesaggistica?
E per il **calcolo delle distanze** i balconi sono rilevanti?

Celle frigorifere: sono volumi tecnici?
TAR Lazio, Latina, sent. 2 aprile 2019 n. 217
Due celle frigorifere, di ridotte dimensioni, a servizio di un'attività commerciale sono qualificabili come volumi tecnici
Due **celle frigorifere**, di ridotte dimensioni (la prima appoggiata su ruote avente la dimensione di ml. 2,80 x 2,93 x alt. 2,58 e la seconda, adiacente alla prima, di ml. 3,60 x ml. 1,80 x alt. 2,40), per la dimensione minima e la destinazione a servizio di attività commerciale costituiscono un volume tecnico e rientrano nella nozione urbanistica di pertinenza, rispetto alla quale non è comminabile la sanzione della demolizione.
In materia, la giurisprudenza spiega che **la nozione di pertinenza ha peculiarità sue proprie**, che la distinguono da quella civilistica, trattandosi infatti di un'opera preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo; si tratta quindi di qualifica applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia (Consiglio di Stato sez. V 24 luglio 2014 n. 3952).
Inoltre, si definisce volume tecnico **il volume non impiegabile** né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno dell'edificio (TAR Latina n. 828 del 15/12/2015).

Leggi.. Volume tecnico, definizione e quando non si calcola nella volumetria

Un gazebo ha rilevanza edilizia?
TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 1 aprile 2019 n. 1783
Un gazebo di dimensioni importanti e copertura in coppi non è una struttura precaria
Un **gazebo in legno** delle dimensioni in pianta pari a m. 4,5 x 3,00 e in altezza m. 2,20, ultimato ed in uso, con tetto a spiovente, copertura in coppi, grondaia per il convogliamento dell'acqua pluviale e sottostanti travi in legno non è una struttura precaria.
Nelle ipotesi in cui il gazebo costituisce una struttura funzionale a soddisfare esigenze permanenti, va considerato come manufatto in grado di alterare lo stato dei luoghi, con riflessi non solo per il profilo urbanistico ma anche per quello paesaggistico-ambientale.
Ad avviso di costante e condivisa giurisprudenza, **un'opera può essere qualificata come precaria** ove sia destinata ad essere rimossa non appena siano venuti meno i bisogni, meramente occasionali, che ne hanno determinato l'installazione, viceversa, ove la costruzione sia precostituita al soddisfacimento di interessi stabili e permanenti, come accade nell'ipotesi in esame, viene meno il requisito della precarietà (cfr. ex multis, TAR Firenze. Sez. III, 17 aprile 2018, n. 556).

Destinazione a verde agricolo: quali finalità

TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 4 aprile 2019 n. 751

La destinazione di un'area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli

La **destinazione di un'area a verde agricolo** non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell'ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l'equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell'espansione dell'aggregato urbano (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, IV, 12 febbraio 2013, n. 830; 16 novembre 2011, n. 6049; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 22 gennaio 2019, n. 122; 27 febbraio 2017, n. 451).

Piccola tettoia: è necessità autorizzazione paesaggistica?

TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 2 aprile 2019 n. 218

Non necessaria l'autorizzazione paesaggistica per una piccola tettoia al servizio di un supermercato con finalità di ricovero carrelli né per i motori e la ventola di raffreddamento del relativo impianto

Il DPR 13.2.2017 n. 31, nell'Allegato A punto A.17, esclude dal preventivo parere paesaggistico le strutture a servizio di attività commerciali le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo": di conseguenza, non serve l'autorizzazione urbanistica per una piccola tettoia di 10 mq. al servizio di un supermercato con finalità di ricovero carrelli.

Soluzione identica vale anche per i motori e la ventola di raffreddamento: infatti, il citato DPR 13.2.2017 n. 31, nell'Allegato A punto A. 5, esclude le "installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici".

Calcolo delle distanze: rilevanza dei balconi

TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 2 aprile 2019 n. 485

I balconi rilevano ai fini del calcolo delle distanze fra edifici

Ai fini del computo delle distanze assumono rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile rispetto all'interesse tutelato dalla norma riguardata nel suo triplice aspetto della sicurezza, della salubrità e dell'igiene.

Conseguentemente, nel calcolo delle distanze devono prendersi in considerazione anche i **balconi larghi 2 metri**, tenuto conto della loro apprezzabile consistenza e visto che possono considerarsi come ampliamento dell'edificio in superficie e volume.

CASA&CLIMA.com

Quali ricadute avrebbe la Tav Torino-Lione sull'economia piemontese?

L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino ha pubblicato un nuovo documento per analizzare le implicazioni del progetto della linea ferroviaria ad alta velocità

Lunedì 8 Aprile 2019

Dopo le considerazioni sull'analisi costi-benefici commissionata dal governo, l'**Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino** ha pubblicato un nuovo documento (**IN ALLEGATO**) relativo alla **Tav**, questa volta concentrandosi sulle ricadute che la nuova linea ferroviaria avrebbe sull'economia, sulla logistica e sul sistema dei trasporti nella regione Piemonte.
Secondo dati di Istat e Banca d'Italia, **il Piemonte è la quinta regione italiana per importazioni**, la quarta per esportazioni e la terza per saldo attivo. In totale il Piemonte movimenta, per import più export, circa 25 milioni di tonnellate di merce all'anno.

La crisi del 2008, tuttavia, ha investito pesantemente la regione: la variazione percentuale del PIL piemontese nel 2018 rispetto al 2008 resta negativa, sotto la media nazionale.
La mancanza di investimenti, tipicamente pubblici per le nuove infrastrutture, quando utili e al passo con i tempi, e una posizione "periferica" nel contesto della rete di riferimento, che sia nazionale o europea, non aiutano certo nella competizione globale, nella capacità di attirare società e capitali internazionali, che proprio alle questioni logistiche per le merci e consumi delle persone guardano con grande attenzione.
Le infrastrutture attuali, infatti, non risultano più adeguate ed efficienti: vale per il collegamento autostradale con la Francia attraverso il tunnel del Frejus, ma anche per i trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, specialmente a causa del costo elevato dei pedaggi.

Ciononostante, il traffico che interessa i tunnel autostradali del Frejus e del Monte Bianco cresce ad un tasso del 4-5% all'anno, mentre il trasporto ferroviario su questo corridoio (vecchio traforo del Frejus) continua a perdere domanda e rappresenta appena il 7%. L'offerta risulta infatti non competitiva per le obsolete prestazioni della linea.

Una linea ferroviaria con caratteristiche di pianura per connettere la Pianura Padana, in particolare Torino, con la valle del Rodano e l'Europa occidentale permetterebbe quindi di ottenere le condizioni per un modello intermodale di trasporto delle merci capace di favorire la competitività delle aziende logistiche italiane, l'allungamento della catena del valore dei prodotti nazionali, lo sviluppo di soluzioni logistiche innovative di elevata efficienza e minor costo incidente sui prodotti.

Al contrario – concludono gli ingegneri – gravi ritardi o addirittura la sospensione del progetto della Tav avrebbero, tra le conseguenze, una forte dipendenza dell'Italia dall'area sassone e una contrazione del fatturato dell'industria piemontese della logistica e dei trasporti, con conseguenti ulteriori crisi occupazionali.

Leggi il documento completo in allegato
https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/allegati/Documento3CommissioneTrasportiperLineaTo_Ly.pdf

CASA&CLIMA.com

Gestione macerie sisma, accolto dal Governo l'emendamento della regione Marche

L'emendamento verrà inserito nel decreto terremoto del Governo

Lunedì 8 Aprile 2019

L'emendamento sulla gestione delle macerie proposto dalla Regione Marche verrà inserito nel decreto del Governo sul sisma. Per il Presidente della Regione la grande qualità del lavoro di raccolta e differenziazione delle macerie, avviandole poi al riutilizzo, deriva dal fatto che sono stati applicati i principi previsti dalla legge e la Regione Marche ha sempre controllato con attenzione il corretto andamento delle attività di gestione del processo.

Il Presidente della Regione ha espresso soddisfazione per la scelta del sottosegretario Crimi perché ciò consente all'azienda incaricata - che ha applicato le modalità operative corrette - di procedere con maggiore impulso e serenità. Le Marche hanno gestito in maniera virtuosa le macerie: oltre la metà di quelle stimate sono state raccolte (625mila tonnellate) ed Il 99% è stato avviato a recupero e riutilizzato. Il Presidente ha ricordato che all'Aquila per fare gli stessi numeri ci sono voluti 5 anni.

Da dicembre 2017 nelle Marche non ci sono più macerie né sulle strade pubbliche né sulle piazze, sono rimaste solo quelle derivanti da demolizioni disposte dai sindaci per la pubblica incolumità. Le macerie visibili sono quelle dei proprietari privati, gran parte dei quali si oppone alle demolizioni disposte dai Sindaci. Nei Comuni più gravemente danneggiati (Castelsantangelo sul Nera – Arquata del Tronto – Ussita), nei quali resta la gran parte delle macerie ancora da rimuovere, questo produce lo stallo nella zona rossa di intere frazioni. Infatti un solo proprietario che nega il consenso impedisce la rimozione, non consentendo l'accesso all'area interessata. Con i 44 milioni che la Protezione Civile ha già finanziato c'è la copertura per lavorare 800 mila tonnellate e 330 mila sono ancora da finanziare, per un importo di circa 16 milioni.

Servono altri 3 milioni per la gestione dello smaltimento dell'amianto e per l'assistenza al Mibact per il recupero di quelle cosiddette "culturali". Resta ancora la richiesta di accelerare le procedure per la ricostruzione privata e attivare gli strumenti per il personale. Il sottosegretario Crimi si è impegnato nella conversione a recepire il tutto. Il Presidente della Regione ritiene positivi questi primi passi, in attesa della fase successiva.

CASA&LIMA.com

Le malattie professionali nei siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN): il volume INAIL

Analizzati 11.015 casi di malattie professionali verificatesi nel periodo 2010-2014 nei 44 siti considerati e calcolati gli indicatori di rischio rispetto alla dimensione degli attesi su base di macroarea geografica

Martedì 9 Aprile 2019

Sul portale dell'Inail, nella sezione “Catalogo Generale”, è pubblicato il volume “Le malattie professionali nei siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN)”, che riporta i dati relativi ai casi di malattia professionale riconosciuti con esito positivo da parte dell’Inail nei residenti nei territori definiti "siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN)".

Sono analizzati 11.015 casi di malattie professionali verificatesi nel periodo 2010-2014 nei 44 siti considerati e calcolati gli indicatori di rischio rispetto alla dimensione degli attesi su base di macroarea geografica. Per ogni sito sono disponibili specifiche schede descrittive comprensive dei risultati epidemiologici, della loro interpretazione e discussione critica e dell’analisi dei risultati degli studi analitici già disponibili nella letteratura scientifica.

Il rendimento energetico degli investimenti su solare ed eolico e quelli per catturare la CO_2 a confronto per la prima volta. Studio internazionale con la partecipazione dell'Università di Firenze

Mitigazione climatica: le rinnovabili funzionano meglio della cattura e stoccaggio del carbonio e sono più economiche

Inutile nascondere il gas serra "sotto il tappeto", meglio investire sulle energie rinnovabili

[9 Aprile 2019]

«Il modo più efficace di combattere i cambiamenti climatici è passare il più rapidamente possibile alle energie rinnovabili», a dirlo è lo **studio** "Comparative net energy analysis of renewable electricity and carbon capture and storage", pubblicato su *Nature Energy* da da Sgouris Sgouridis (Masdar Institute, Khalifa University di Abu Dhabi), Michael Carbajales-Dale (Clemson University), Denes Csala (Lancaster University), Matteo Chiesa (Masdar Institute e UiT The Arctic University of Norway) e Ugo Bardi (università di Firenze)

All'università di Firenze sottolineano che «Il team internazionale è stato il primo a comparare l'investimento energetico necessario per passare a impianti che sfruttano l'energia ricavata dal sole e dal vento con il costo necessario a realizzare nuove tecniche di "cattura" del CO_2 applicate alle centrali elettriche a combustibili fossili come gas e carbone».

La Carbon capture and storage (Ccs) per le centrali elettriche a combustibili fossili è percepita dai suoi sostenitori come una tecnologia essenziale per la mitigazione climatica, ma quasi tutte le associazioni ambientaliste fanno notare che si tratta in gran parte di tecnologie molto costose e a livello di prototipo e la limitata capacità installata fino ad oggi solleva preoccupazioni sulla capacità del Ccs di arrivare a un livello sufficiente per poter avere un impatto reale e rapido. Invece, gli impianti solari ed eolici per produrre elettricità rinnovabile sono già molto diffusi e hanno dimostrato un potenziale di espansione rapido.

Bardi, docente di chimica fisica dell'ateneo fiorentino, spiega che «Lo studio risponde a una domanda fondamentale: nella situazione di urgenza climatica in cui ci troviamo, è più conveniente ridurre le emissioni degli impianti convenzionali, oppure passare direttamente alla produzione di energia con tecnologie pulite e rinnovabili?. Alla base dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015, ci sono modelli che si basano sulla possibilità di "sequestrare" il carbonio emesso dalle centrali elettriche a carbone e gas seppellendolo sotto terra per impedire che vada nell'atmosfera e causi il riscaldamento per effetto serra. Ma interrare il carbonio è come nascondere il problema sotto il tappeto e si tratta di una tecnologia tutta da valutare, dato che non è mai stata sperimentata su larga scala».

I ricercatori hanno calcolato il rendimento energetico in relazione all'energia investita per tecnologie di Carbon capture and storage (Ccs) in diverse centrali elettriche a combustibili fossili, comprese quelle a carbone e gas, usando un metodo detto di "ciclo di vita", che valuta l'energia necessaria per costruire gli impianti, gestire la manutenzione e poi smantellarli alla fine del ciclo operativo. Hanno poi confrontato questi risultati con il ritorno ottenuto dagli investimenti in sistemi di energia rinnovabile, come parchi eolici e pannelli solari, valutando le variabili legate al costo di produzione e di manutenzione di pannelli solari e turbine e alle caratteristiche dei luoghi in cui vengono installati, inclusa la necessità di immagazzinare l'energia prodotta. «Il risultato – dicono – è che, anche nel caso di fonti rinnovabili moderatamente efficienti, il ritorno in termini di energia è migliore rispetto a quello che si avrebbe costruendo nuove centrali elettriche a combustibili fossili con cattura del carbonio.

Lo studio dimostra che per ridurre le emissioni di CO_2 dell'industria energetica gli investimenti in tecnologie rinnovabili offrono generalmente un rendimento energetico migliore rispetto al Ccs: «Pertanto, le fonti rinnovabili e lo stoccaggio forniscono un approccio energeticamente più efficace alla mitigazione climatica rispetto alla costruzione di centrali a combustibile fossile Ccs».

Bardi conclude: «I risultati sono chiari, per ogni combinazione ragionevole dei parametri, l'energia rinnovabile vince sul "sequestro" del carbonio. Il vantaggio, non solo monetario, suggerisce che dovremmo impegnarci al massimo in questa direzione per combattere i cambiamenti climatici».

La Regione Liguria vuole cambiare (in peggio) la legge sui Parchi

Il Wwf: «Stop al testo e riaprire il confronto»

[9 Aprile 2019]

Oggi il Consiglio Regionale della Liguria continua la discussione sul "Disegno di legge 210: Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, numero 12 (Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, numero 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)". Altre due punti all'ordine del giorno riguardano la mozione "Proposta al Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria di approvazione di una modifica alle Norme di attuazione del Piano del Parco di Montemarcello Magra Vara ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 12/1995 (Riordino delle aree protette)" e quella presentata dal Movimento 5 Stelle sulla "trasformazione del Parco regionale Montemarcello Magra in Parco interregionale Liguria-Toscana".

Il Wwf Italia rivolge un appello ai consiglieri regionali della Liguria chiedendo di «rivedere i contenuti del disegno di legge regionale sulle aree protette della regione che, come hanno già evidenziato le rappresentanze regionali delle associazioni ambientaliste e Federparchi presenta diverse criticità dalla soppressione delle attuali 42 aree protette locali (che fanno parte del PTC Piano territoriale di Coordinamento) in provincia di Savona, la rinuncia all'istituzione del Parco regionale del Finalese oltre alla riduzione della perimetrazione dei parchi regionali liguri esistenti. Tra l'altro per diverse ragioni il testo in discussione presenta alcuni elementi che potrebbero spingere il Governo ad impugnarla davanti alla Corte costituzionale».

Secondo il Wwf, «La complessità del provvedimento e l'importanza dell'argomento trattato che ha conseguenze immediate sulla natura protetta e sul capitale naturale di una regione fragile come la Liguria, merita un maggior approfondimento e un maggior coinvolgimento di tutti i soggetti che quotidianamente operano per difendere la natura.
I parchi sono un fondamentale presidio del territorio ancor più in una regione come la Liguria che è drammaticamente colpita da problemi di dissesto idrogeologico. È noto, infatti, che l'assenza di gestori di parchi e aree protette aumenta i rischi di cementificazione e quindi di consumo del suolo e diminuisce la tutela dei sistemi naturali che sono essenziali nella prevenzione delle frane e smottamenti che, già in passato, hanno creato seri danni alle popolazioni locali».

Il Panda ricorda che «La partita della conservazione della natura in Liguria ai gioca anche con l'istituzione del Parco Nazionale di Portofino che, invece, per molteplici motivi, continua ad essere fermo al palo. Le aree naturali protette possono rappresentare un modello di sviluppo sostenibile solo se dotate di perimetrazioni e strutture adeguate. La valorizzazione dei prodotti tipici locali così come l'attrattività turistica sono intimamente legate al mantenimento delle risorse naturali che di quella valorizzazione e di quella crescita sono il fondamento».

Il Wwf Italia chiede quindi ai consiglieri regionali e alla Giunta della Regione Liguria di «Non procedere all'approvazione del testo attualmente in discussione e di riaprire la discussione su un provvedimento vitale per la natura protetta ligure».

In Cina aumentano gli eventi meteorologici estremi

E Xi Jinping pianta alberi insieme ai pionieri per incoraggiare il rimboschimento

[9 Aprile 2019]

Secondo un rapporto pubblicato dall'Amministrazione meteorologica della Cina, «Gli eventi meteorologici estremi sono in aumento in Cina e diventano sempre più gravi dal momento che il livello del rischio climatico aumenta».

Il rapporto, rilanciato dall'agenzia ufficiale *Xinhua*, sottolinea che «Nel periodo 1961-2018, il Paese ha conosciuto una crescita considerevole di precipitazioni estreme e una riduzione degli episodi di temperature estremamente basse. Gli indicatori dimostrano che il riscaldamento climatico mondiale prosegue. Durante questo periodo, le temperature sono salite più rapidamente nel nord della Cina che nel sud. L'ovest ha registrato un aumento delle temperature più rapido che la regione orientale del Paese, la regione Qinghai-Tibet sta conoscendo l'aumento più rapido. Tra il 1961 e il 2018 l'indice di rischio climatico del Paese è globalmente salito, e il rialzo durante il periodo 1991-2018 ha superato quello del 1961-1990».

Di fronte a questi impatti climatici accelerati sul suo Paese, il presidente cinese Xi Jinping ha evidenziato «Gli sforzi dispiegati per fare avanzare la tradizione della nazione cinese che è quella di amare, di piantare e di proteggere gli alberi» e ha chiesto che l'intera società si impegni nella promozione del rimboschimento.

Xi, partecipando a Pechino a un'iniziativa di piantumazione di alberi con dei bambini con il fazzoletto rosso dei pionieri comunisti al collo ha detto che «In Cina deve essere incoraggiata un'ampia partecipazione di tutti perché il Paese sia più largamente coperto di foreste, ottenendo dei risultati concreti».

Le indicazioni del presidente, capo dell'esercito e leader supremo del Partito comunista cinese sono già state prese alla lettera nella Nuova Zona di Xiongan, nella Cina settentrionale, dove ha preso il via un progetto di rimboschimento di oltre 1.400 ettari con la costruzione di diverse cinture verdi che saranno completate entro la primavera.

Secondo l'ufficio delle foreste e delle praterie, «Alla fine del mese di marzo, Xiongan ha visto il rimboschimento di una superficie di 1.466,7 ettari. Nel 2018, questa zona ha realizzato un rimboschimento di 7.333 ettari, mentre la copertura forestale dell'area è aumentata del 6%».

A gennaio il governo cinese ha approvato il piano direttivo 2018-2035 per Xiongan che «mette l'accento su uno sviluppo di alta qualità». Entro il 2035, «Xiongan diventerà una città moderna, verde, smart e abitabile, con una competitività relativamente forte e un'interazione armoniosa uomo-ambiente».

La provincia dell'Hebei rafforzerà i programmi di rimboschimento: in totale nel 2019 saranno piantati 513.333 ettari di foreste, il che porterà la copertura forestale al 35%.

Nel 2018 l'Hebei ha avviato una campagna di rimboschimento che punta a piantare milioni di alberi per realizzare un "muro verde" che difenda Pechino dall'avanzata della desertificazione, dallo smog e dagli eventi meteorologici estremi.

ILGIORNALEDELLAPROTEZIONECIVILE.IT
quotidiano on-line indipendente

Invitalia a supporto del Dipartimento di Protezione Civile

Martedi 9 Aprile 2019, 10:09

Firmato un accordo quadro della durata di nove anni che permetterà ad Dipartimento di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa per attività di natura tecnico-amministrativa sia in ordinario che in fase di emergenza

Individuare e condividere **strategie comuni e modalità di supporto** per l'attuazione di specifici **interventi nei diversi ambiti di competenza del Dipartimento**, così come definiti dal Codice della protezione civile. Questo, in sintesi, l'obiettivo dell'**Accordo Quadro**, sottoscritto ieri a Roma tra il **Dipartimento della Protezione Civile** e **Invitalia**, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.

L'accordo della durata di **nove anni**, siglato dal Capo Dipartimento, **Angelo Borrelli**, e dall'Amministratore Delegato di Invitalia, **Domenico Arcuri**, individua - tra le diverse linee d'intervento - le **attività di previsione e di studio degli scenari di rischio naturale e antropico**, di **prevenzione e mitigazione dei rischi** e le attività di **superamento delle emergenze dirette**, in particolare, al ripristino dei servizi essenziali, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché alla **ricognizione dei danni** subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio.

"La Convenzione siglata oggi – ha sottolineato Borrelli - rappresenta **l'inizio di un percorso** che, nel medio e lungo termine, porterà alla **definizione delle modalità di collaborazione** nei diversi ambiti di nostro interesse e, ove necessario, **permetterà di avvalerci di Invitalia per attività di natura tecnico-amministrativa**, a supporto delle linee programmatiche e delle strategie d'intervento poste in essere dal Dipartimento, sia in ordinario che nella gestione delle diverse e delicate fasi emergenziali".

"Siamo molto soddisfatti del Protocollo di intesa firmato con la Protezione Civile - ha commentato **Arcuri** –. Si tratta di un'ulteriore conferma del ruolo che Invitalia svolge quotidianamente a supporto del Governo e della Pubblica Amministrazione. Come già fatto in altre occasioni, e in particolare per i terremoti dell'Emilia-Romagna e dell'Italia centrale, l'Agenzia ha dimostrato di saper **operare con trasparenza ed efficacia, rispettando i tempi e andando così incontro alle esigenze dei cittadini** che sono stati colpiti da eventi drammatici".

red/mn

(fonte: DPC)

ILGIORNALEDELLAPROTEZIONECIVILE.IT
quotidiano on-line indipendente

Com'è cambiato il clima negli ultimi 1,5 milioni di anni? Ce lo rivelerà l'Antartide

Martedi 9 Aprile 2019, 11:25

Ricercatori europei estrarranno e analizzeranno carote di ghiaccio fino a 2730 metri di profondità per ricostruire la storia del clima. I primi dati dovrebbero essere disponibili nel 2025

Il più lungo "archivio" climatico su ghiaccio si trova in **Antartide**. È stato individuato, a 40 km dalla base italo-francese Concordia, il sito di perforazione dove estrarre carote di ghiaccio fino a 2730 metri di profondità, che serviranno a **ricostruire il clima globale degli ultimi 1,5 milioni di anni**. Un risultato ottenuto grazie al progetto "*Oltre EPICA – Oldest Ice*", coordinato dall'Istituto tedesco per la ricerca marina e polare "Alfred Wegener" e finanziato dall'Unione europea, che ha visto il coinvolgimento di ricercatori provenienti da 14 istituzioni di 10 paesi europei. L'annuncio è stato dato questa mattina nel corso dell'assemblea generale della European Geosciences Union a Vienna.

Al progetto partecipa per l'Italia un team di esperti coordinato da **Carlo Barbante** dell'Università Ca' Foscari di Venezia e ricercatore associato del CNR; le attività si svolgono nell'ambito del Piano Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), attuato dal CNR per la programmazione e il coordinamento scientifico e dall'ENEA per gli aspetti logistici.

I ricercatori hanno selezionato come sito per la perforazione uno dei luoghi più freddi, spogli e inospitali della Terra, "Little Dome C", che si trova ad un paio d'ore di motoslitta da "Concordia" nella regione della Terra di Wilkes a una quota di 3233 metri sul livello del mare. Un luogo in cui le precipitazioni sono molto limitate e dove la temperatura media annuale è di -54 °C (il termometro sale di rado sopra i -20 °C e in inverno precipita a -80 °C).

Nell'ambito del precedente progetto EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica), tra il 1996 e il 2004 a Concordia i glaciologi estrassero ghiaccio fino alla profondità di 3270 metri. Con analisi dettagliate delle carote estratte sono stati in grado di **ricostruire il clima degli ultimi 800mila anni**. "Durante queste centinaia di migliaia di anni, ci sono stati periodi alterni: lunghi periodi glaciali e brevi periodi interglaciali, a intervalli di circa centomila anni", spiega Carlo Barbante.

Grazie alle piccole bolle d'aria, intrappolate nel ghiaccio nel momento in cui si è formato, gli scienziati del clima possono misurare le concentrazioni di importanti gas a effetto serra come anidride carbonica e metano, riscontrando una chiara connessione: infatti, nei periodi in cui il clima terrestre è stato più freddo, in atmosfera si registrava una quantità decisamente inferiore di CO2 e metano rispetto ai periodi più caldi.

Tuttavia, i ricercatori non hanno ancora a disposizione campioni di ghiaccio delle ere precedenti per misurare la composizione dell'atmosfera nel periodo in cui il ritmo dell'alternanza tra periodi caldi e freddi cambiò in modo significativo. "Più di 1,2 milioni di anni fa, i cicli climatici fra glaciale e interglaciale avevano una durata di circa 40mila anni e seguivano le regolari oscillazioni dell'angolo dell'asse terrestre, tra 21.5° e 24.5°. È seguito poi un periodo di circa 300mila anni, la transizione del Pleistocene Medio, prima che 900mila anni fa iniziasse un ritmo della durata di circa 100mila anni", aggiunge Barbante.

I paleo-climatologi conoscono questo fenomeno grazie alle ricerche sui sedimenti che si sono accumulati nei fondali oceanici. Queste analisi forniscono informazioni sulle temperature passate e sulle masse delle calotte polari che coprivano l'Antartico, la Groenlandia e, per un periodo, il Nord America e il Nord Europa. **L'unico modo per ottenere dati diretti sull'atmosfera del passato**, come la quantità di anidride carbonica e metano e sulle connessioni tra la presenza di questi gas e lo sviluppo del clima, **è analizzare le bolle d'aria contenute nelle carota di ghiaccio**.

"Per questo, dopo aver estratto i campioni di 800mila anni fa con EPICA, ci sono ragioni molto valide per cercare ghiaccio di un milione e mezzo d'anni fa", conclude Carlo Barbante.

"Beyond EPICA - Oldest Ice permetterà ai ricercatori non solo di **valutare le condizioni climatiche durante la**

transizione del Medio Pleistocene avvenuta intorno a 900mila anni fa, ma anche nel precedente periodo quando la ciclicità era di 40mila anni. Un altro aspetto da considerare è che il segnale chimico delle molecole intrappolate nel ghiaccio tende a deteriorarsi nel corso di diversi millenni, rendendo più difficili l'interpretazione del segnale climatico. Una maggiore risoluzione temporale, in cui in un metro di ghiaccio sono registrati 10-15mila anni, permetterà di mitigare il deterioramento del segnale climatico", sottolinea la professoressa **Barbara Stenni** dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

Con questo obiettivo, **negli ultimi tre anni ricercatori** di dieci paesi europei, supportati da colleghi di Australia, USA, Giappone e Russia, **hanno cercato in Antartide il sito ideale per la perforazione**. Utilizzando metodologie geofisiche indirette (radar) da aereo e sul terreno i ricercatori sono riusciti ad analizzare il ghiaccio sotto la superficie, anche con perforazioni fino a 450 metri di profondità, identificando "Little Dome C" come il miglior sito per fornire un archivio climatico continuo che vada indietro fino ad almeno un milione e mezzo di anni fa. "Abbiamo cercato un'area con una buona risoluzione temporale anche nelle parti più antiche, con una stratificazione 'indisturbata' dalla dinamica glaciale e che non stia fondendo alla base, nonostante il calore proveniente dall'interno della Terra e l'isolamento termico prodotto dallo spesso strato glaciale sovrastante", spiega Massimo Frezzotti, ricercatore dell'ENEA che ha diretto le spedizioni di rilevamento a "Little Dome C".

Se, come atteso, l'Unione Europea approverà la seconda fase del progetto, un team di esperti coordinati da Carlo Barbante **attrezzerà un campo a "Little Dome C" a partire da dicembre 2019**. I ricercatori dovranno vivere in container e tende durante **le operazioni di perforazione, il cui inizio è programmato per il novembre 2021**, con l'obiettivo di prelevare carote di 10 centimetri di diametro. Le operazioni continueranno per tre estati antartiche, da metà novembre a inizio febbraio, finché sarà raggiunta la profondità di 2.730 metri nel 2024. I **primi dati dovrebbero essere disponibili nel 2025**.

red/mn

(fonte: CNR)

Ponte Morandi. Lavori in corso sulla pila 5, oggi inizia la demolizione

9 Aprile 2019

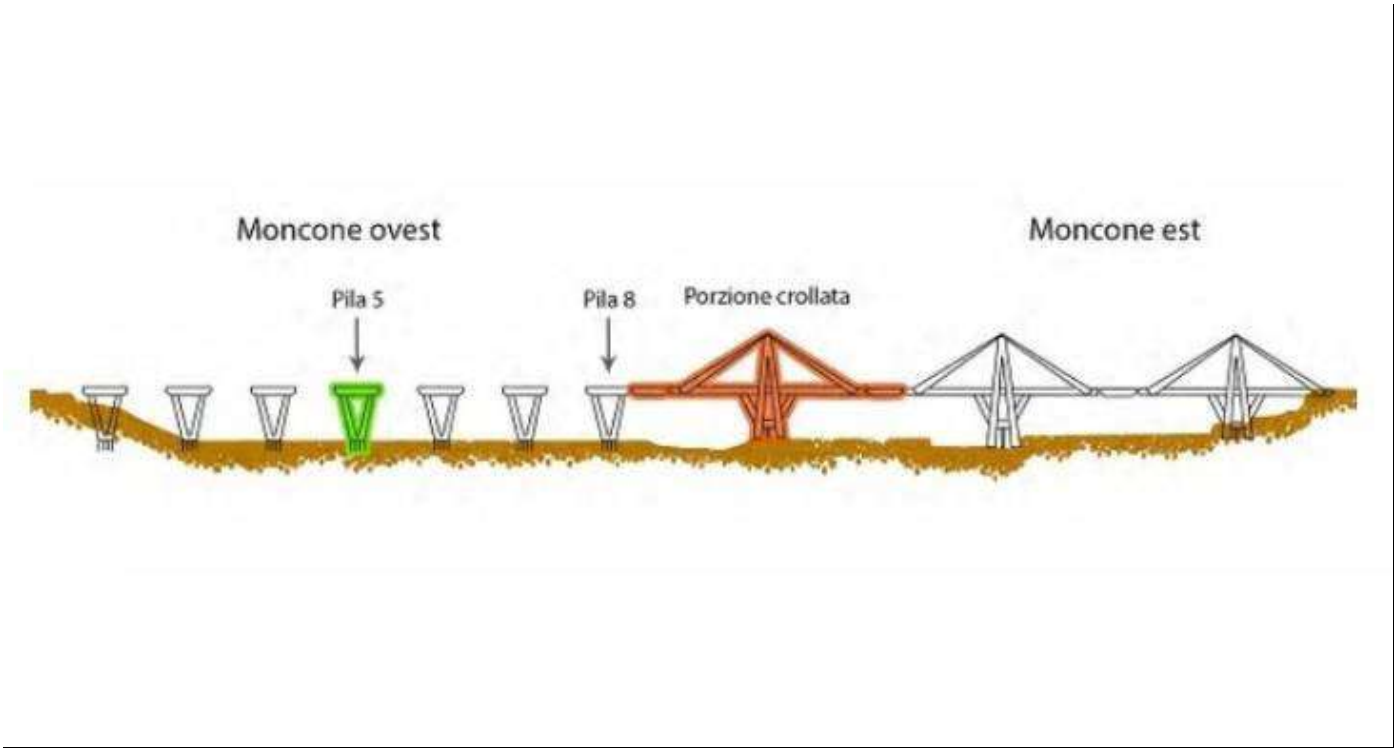

Lo smantellamento dell'impalcato sul moncone ovest richiederà circa 2 settimane, poi potrà nascere il cantiere della ricostruzione.

Iniziate a Genova le "operazioni propedeutiche allo smontaggio" della pila 5 del moncone ovest di ponte Morandi, la prima ad essere demolita perché situata nell'area da cui partiranno i lavori di ricostruzione.
Si sta lavorando allo smantellamento del marciapiede alla base del pilone 5 e al livellamento del terreno dove dovranno muoversi le maxi-gru da 500 tonnellate di portata che avranno il compito di rimuovere l'impalcato dall'alto.

Una volta tagliata la pila a 80 metri d'altezza, cioè al livello dell'impalcato, le gru trasferiranno a terra i primi enormi blocchi che verranno poi smaltiti.

I tagli di separazione avverranno "innaffiando" le parti con potenti getti d'acqua che sarà convogliata nei teloni in modo da abbattere le polveri che potrebbero contenere fibre di crisotilo (l'amianto naturale che si trova in minima parte nel calcestruzzo, ndr) e evitare che si disperdano nell'ambiente.

Anche l'acqua raccolta verrà smaltita con particolari procedure. I lavori di taglio potrebbero cominciare martedì, al più tardi mercoledì. E da lì, dall'abbattimento della pila 5 che richiederà 10-15 giorni di lavoro, potrà nascere il cantiere della ricostruzione del viadotto.

Focus

Cambiamenti climatici: i loro effetti stanno accelerando

Nel quarto anno più caldo di sempre, l'innalzamento del livello dei mari ha infranto ogni record degli ultimi trent'anni. Intanto, gli oceani si surriscaldano e la Terra assiste ad alcuni dei peggiori cicloni che l'abbiano mai investita: il punto sul clima globale, secondo la World Meteorological Organization.

Un bambino trasportato in un frigorifero nella devastazione causata dal ciclone Idai nei dintorni di Beira, in Mozambico.\SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

Il livello dei mari cresce più rapidamente: a confermare quanto già attestato da rilevazioni satellitari è lo State of the Climate, l'annuale rapporto sullo stato del clima globale della World Meteorological Organization (WMO). Nel documento, presentato martedì 2 aprile, si dà conto di tutti i principali indicatori climatici, e il quadro che emerge è cupo.

LA BRODAGLIA CHE MINACCIA LE COSTE. Nel 2018, il livello globale dei mari è risultato più alto di 3,7 millimetri di quello del 2017, e il più alto in assoluto in tre decenni di rilevazioni. Gli oceani si sono fatti *più caldi e più acidi*: più del 90% dell'energia termica intrappolata dai gas serra viene immagazzinata dai mari, che nel 2018 hanno registrato un nuovo record termico sia ne primi 700 metri, sia nei primi 2.000 metri dalla superficie. Negli ultimi dieci anni gli oceani hanno assorbito almeno il 30% delle emissioni antropogeniche e si sono acidificati: il rapporto registra infatti una riduzione del pH superficiale dei mari.

GAS SERRA E TERMOMETRI. Nel 1993, quando il report fu pubblicato per la prima volta, la concentrazione di CO2 in atmosfera era di 357 parti per milione (ppm). Oggi siamo a 405,5 ppm, si pensa in aumento: un documento molto recente dell'International Energy Agency riporta che nel 2018 le emissioni di carbonio sono cresciute dell'1,7% come risultato della più rapida crescita nell'utilizzo di energia degli ultimi 6 anni.

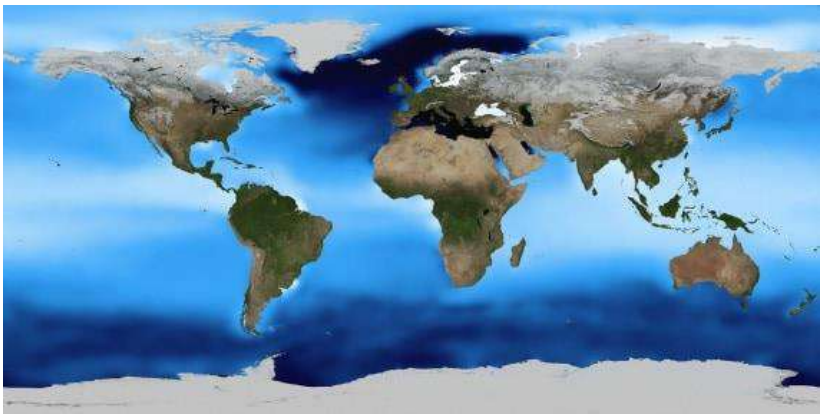

Mappa degli oceani in base alla densità dell'acqua: alle zone più scure corrisponde maggiore densità. La temperatura degli oceani, in media più elevata rispetto al secolo scorso, rende più difficile la formazione di acque dense da parte dei venti freddi. Per approfondire: dall'Adriatico alle correnti atlantiche.\ NASA/GODDARD SPACE FLIGHT CENTER, SCIENTIFIC VISUALIZATION STUDIO, RETO STOCKLI (NASA/GSFC)

IL POLO VULNERABILE. Tutto questo ha un impatto importante sulle temperature: l'anno appena trascorso è stato il quarto più caldo di sempre, con temperature globali più alte di quasi 1 °C rispetto alla media del periodo 1850-1900. Inoltre, la *temperatura media globale*nasconde gradini più netti in alcune regioni, come quella artica, dove lo scorso anno la media globale è stata di 2 °C, in alcuni casi fino a 3 °C, più alta del solito. Sempre nell'Artico, nel 2019 la massima estensione del ghiaccio marino è stata la settima più bassa di sempre.

IL GLOBAL WARMING È GIÀ QUI. Le conseguenze sul meteo di questo mix esplosivo sono già visibili: l'ondata di calore che nell'estate 2018 ha investito l'Europa ha causato incendi in Svezia, Gran Bretagna, Germania e Norvegia - Paesi normalmente meno esposti a questi eventi. Mentre è di poche settimane fa il passaggio del ciclone tropicale più devastante che abbia mai colpito l'emisfero meridionale: nella prima metà di marzo 2019, Idai ha imperversato su Mozambico, Zimbabwe e Malawi, lasciandosi dietro almeno 800 vittime accertate e centinaia di migliaia di senzatetto.

«Idai ha raggiunto la terraferma su Beira: una città a bassa elevazione e a rapida crescita, su una costa vulnerabile alle tempeste e già colpita dall'aumento del livello del mare», afferma Petteri Taalas, segretario generale della WMO: «quelle vittime sono il motivo per il quale ci serve un'agenda su sviluppo sostenibile, adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio di disastri naturali.»

09 APRILE 2019 | ELISABETTA INTINI

il Fatto Quotidiano.it
Non riceve alcun finanziamento pubblico

Trivelle, l'interrogazione parlamentare: 'Nessun monitoraggio per 90 piattaforme. Porre rimedio a vuoto normativo'

Partendo dall'incidente del 5 marzo scorso, la deputata di Leu Rossella Muroni ha presentato un provvedimento per chiedere al ministro dell'Ambiente Sergio Costa e a quello dello Sviluppo economico Luigi Di Maio di risolvere la questione della carenza dei controlli per le infrastrutture

di Luisiana Gaita | 8 Aprile 2019

Se in **Italia** sono attive tra le 130 e le 140 piattaforme per l'estrazione di **petrolio** e **metano**, sono solo una **quarantina**quelle su cui è previsto per legge un **monitoraggio ambientale**. A un mese dall'incidente avvenuto il 5 marzo scorso sulla piattaforma **Barbara F** dell'Eni, a circa 60 chilometri al largo di **Ancona**, nel quale ha perso la vita l'operaio di 63 anni **Egidio Benedetto** e sono stati feriti altri due colleghi della '**Bambini**' di Ravenna, la deputata di Liberi e Uguali **Rossella Muroni** ha presentato un'interrogazione parlamentare, rivolta al ministro dell'Ambiente **Sergio Costa** e a quello dello Sviluppo economico **Luigi Di Maio**, mettendo in luce una serie di **carenze** nel sistema dei controlli delle piattaforme e chiedendo di colmare il **vuoto normativo** sulla questione. "Quanto avvenuto – scrive Rossella Muroni – avrebbe potuto anche portare a un rilevante **incidenteambientale** con conseguente danno all'**ecosistema marino**".

IL DOSSIER DI GREENPEACE SULL'IMPATTO DELLE PIATTAFORME –
Nell'interrogazione, la **deputata** cita il dossier pubblicato a marzo 2016 da **Greenpeace**, nel quale per la prima volta venivano resi pubblici e analizzati i dati del **Ministero dell'Ambiente** relativi all'inquinamento generato da oltre **30 trivelle** attraverso sostanze chimiche pericolose, alcune delle quali associate a **patologie** gravi come il cancro. L'associazione aveva posto all'attenzione dell'**opinione pubblica** l'impatto che queste **strutture** hanno sull'ambiente circostante. Per diverse piattaforme, infatti, erano state riscontrate "forti **criticità** nei sedimenti intorno alle piattaforme per diversi **metalli pesanti**(mercurio, **cadmio**, piombo, **arsenico**, cromo, **nichel**, zinco, **bario**) – ricorda la deputata – oltre agli idrocarburi policiclici aromatici (Ipa) e agli **oli minerali totali**. Le stesse criticità erano state trovate anche nei **mitili** adesi ai piloni delle **piattaforme**".

LA QUESTIONE DEI CONTROLLI – Per quel dossier, Greenpeace aveva chiesto i dati di tutte le **piattaforme attive** nei mari italiani, ma dal **ministero** erano arrivati solo quelli relativi al **monitoraggio** di 34 impianti, tra il 2012 e il 2014. Controlli eseguiti da **Ispra** e commissionati da **Eni**, sulla base di una apposita

convenzione Eni-Ispra. “Il controllore – denunciava **Greenpeace** – è a libro paga del controllato”. La deputata di **Liberi e Uguali** oggi ricorda che “i monitoraggi prevedono **analisi chimico-fisiche** su campioni di acqua, sedimenti marini e **mitili** che crescono nei pressi delle piattaforme”. Ma quante sono le **strutture monitorate**? “Le piattaforme che richiedono l’autorizzazione per lo scarico in mare o la **reiniezione** delle acque di strato e che quindi sono oggetto di monitoraggio ambientale sono circa una **quarantina**” scrive nell’interrogazione parlamentare Rossella Muroni, ricordando che le **piattaforme offshore attive**, però, sono molte di più. Siamo tra le 130 e le 140: “Di queste circa 90 sono quelle che non scaricano e non **reiniettano** e per loro non è previsto, a norma di legge vigente, alcun monitoraggio”. In pratica, per queste piattaforme, dal punto di vista **ambientale**, non si ha a disposizione alcun dato.

L’INTERROGAZIONE AI MINISTERI – A riguardo, la deputata chiede “se il **Governo** abbia intenzione di porre rimedio al **vuoto normativo**” e se non ritenga opportuno che l’Eni stipuli una **convenzione** direttamente con il **Ministero dell’Ambiente** e della tutela del territorio e del mare, dando poi l’incarico a **Ispra** di effettuare i **monitoraggi**. Poi c’è la questione della **trasparenza**, in merito alla quale Rossella Muroni, chiede se non si intendano **rendere pubblici** i risultati e le valutazioni dei **monitoraggi** ambientali che annualmente le società petrolifere inviano al **Ministero dell’Ambiente** e se queste valutazioni abbiano confermato le criticità evidenziate nel dossier di **Greenpeace**. E ancora se “a fronte di questo, si sia proceduto a **sospendere** o a negare il rinnovo **dell’autorizzazione** allo scarico in mare o alla reiniezione delle acque di strato così come previsto dalla **normativa vigente**”.